

Messaggio

numero
8303

data
12 luglio 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) – Aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche

I.	INTRODUZIONE	4
1.	Mandato parlamentare e margine di manovra finanziario	4
2.	Sviluppi legislativi recenti	6
II.	LE MISURE FISCALI PROPOSTE	6
1.	Aumento della deduzione forfettaria per le altre spese professionali	7
1.1.	Situazione attuale e scelte legislative	7
1.2.	Ripercussioni finanziarie	9
1.3.	Entrata in vigore.....	9
2.	Riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni	9
2.1.	Situazione attuale e scelte legislative	9
2.1.1.	Evoluzione della situazione socio-demografica in Svizzera	9
2.1.2.	Primo pacchetto di riforma del diritto civile successorio.....	10
2.1.3.	Secondo pacchetto di riforma del diritto civile successorio (successione di imprese)..	11
2.1.4.	Situazione ad oggi	12
2.1.5.	Raffronto delle aliquote con la media svizzera	13
2.1.6.	Raffronto intercantonale.....	14
2.2.	Nuovi paradigmi e disposizioni in ambito di imposte di successione e donazione	15
2.2.1.	Categorie di contribuenti	15
2.2.2.	Aliquote d'imposta.....	17
2.2.3.	Casi particolari di esenzione	18
2.2.4.	Agevolazioni in caso di successione aziendale	20
2.2.5.	Altri adeguamenti legislativi.....	22
2.3.	Ripercussioni finanziarie	23
2.4.	Entrata in vigore e applicazione temporale delle norme	24
3.	Adeguamento dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza.....	24
3.1.	Situazione attuale e scelte legislative	24
3.2.	Ripercussioni finanziarie	25
3.3.	Entrata in vigore.....	25
4.	Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito	26
4.1.	Situazione attuale e scelte legislative	26
4.2.	Ripercussioni finanziarie	29
4.3.	Entrata in vigore.....	29
5.	Abrogazione della norma transitoria relativa al coefficiente di imposta cantonale.....	30
III.	RIASSUNTO DELLE RIPERCUSSIONI FINANZIARIE	30

IV. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI.....	31
V. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	32
VI. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI.....	33
VII. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI.....	33
1. Iniziative parlamentari elaborate	33
1.1. Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Riduzione delle aliquote d'imposta sul reddito per il ceto medio-basso"	33
1.2. Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Riduzione all'11% scaglionata su otto anni dell'aliquota massima d'imposta sul reddito".....	33
1.3. Iniziativa parlamentare elaborata del 20 gennaio 2020 di A. Censi per il Gruppo della Lega "Modifica della Legge tributaria (Imposte di successione e donazione, è ora di darci un taglio!)".....	34
1.4. Iniziativa parlamentare elaborata del 21 settembre 2020 di I. Durisch per il Gruppo PS "Modifica dell'art. 300a cpv. 1 della Legge tributaria (Abrogazione dell'articolo che riduce al 97% il coefficiente cantonale d'imposta)".....	34
1.5. Iniziativa parlamentare elaborata del 20 settembre 2021 di A. Gianella per il Gruppo PLR "Modifica dell'art. 35 e 309g (nuovo) della Legge tributaria a favore delle persone fisiche (Un Ticino attrattivo per gli ottimi contribuenti)".....	34
1.6. Iniziativa parlamentare elaborata del 29 settembre 2021 di M. Ermotti-Lepori per il Gruppo PPD+GG "Modifica dell'art. 32 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (Aumento della deduzione per la custodia extra-familiare dei figli)"	34
1.7. Iniziativa parlamentare elaborata del 18 ottobre 2021 di C. Maderni e A. Speciali per il Gruppo PLR "Modifica dell'art. 159 della Legge tributaria (Imposizione delle successioni e donazioni - Sosteniamo la continuità aziendale)"	34
1.8. Iniziativa parlamentare elaborata del 22 febbraio 2022 di E. Petrini e cofirmatari "Modifica dell'art. 154 cpv. 1 lett. f) della Legge tributaria"	35
1.9. Iniziativa parlamentare elaborata del 22 maggio 2023 di S. Genini e cofirmatari "per la modifica dell'art. 38 cpv. 2 LT"	35
2. Iniziative parlamentari generiche.....	35
2.1. Iniziativa parlamentare generica del 15 dicembre 2014 di P. Kandemir-Bordoli e cofirmatari per il Gruppo PS "Modifica della legge tributaria (rendere più mirate e sociali le deduzioni per figli)"	35
2.2. Iniziativa parlamentare generica del 18 aprile 2016 di M. Quadranti "Imposte di successione e donazione al passo con la realtà delle nuove famiglie"	36
2.3. Iniziativa parlamentare generica del 29 maggio 2017 di S. Morisoli e cofirmatari "Giù del 10% le tasse del ceto medio".....	36
2.4. Iniziativa parlamentare generica del 18 settembre 2017 di I. Durisch per il Gruppo PS "Modifica della Legge tributaria - Deduzioni assicurative più sociali ed eque!"	36
2.5. Iniziativa parlamentare generica del 14 marzo 2019 di S. Morisoli per il Gruppo La Destra "Modifica della Legge tributaria (parità di trattamento fiscale per le famiglie)"	36
2.6. Iniziativa parlamentare generica del 18 novembre 2019 di M. Foletti, A. Farinelli e cofirmatari "Introduzione nella Legge tributaria di misure atte a favorire la trasmissione d'impresa"	37
2.7. Iniziativa parlamentare generica del 9 novembre 2020 di A. Biscossa e I. Durisch per il Gruppo PS "Deduzione per figli mirata a favore dei redditi medi"	37
VIII. CONCLUSIONI.....	38

ALLEGATI.....	39
Tabella 1: Deduzione forfettaria per altre spese professionali dell'attività lucrativa dipendente nei 26 Cantoni e nella Confederazione per l'anno 2022.....	39
Tabella 2: Deduzione forfettaria per altre spese professionali dell'attività accessoria nei 26 Cantoni e nella Confederazione per l'anno 2022.....	40
Tabella 3: Impatto dell'aumento del forfait deducibile per le altre spese professionali per singole fasce di stipendio netto.....	41
Tabella 4: Confronto intercantonale delle aliquote massime ai fini dell'imposta di successione e donazione (anno 2022).....	42
Tabella 5: Panoramica intercantonale dei sistemi d'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza.....	43
Tabella 6: Raffronto intercantonale dell'onere fiscale dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza (imposta federale, cantonale e comunale) per le persone sole nel capoluogo cantonale nel 2022.....	45
Tabella 7: Confronto dell'onere fiscale massimo ai fini dell'imposta sul reddito nel 2022.....	46

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione un progetto di riforma della legge tributaria cantonale indirizzato alle persone fisiche e volto principalmente a:

- ridurre il carico fiscale per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente;
- attualizzare l'imposta di successione e donazione, agevolando l'imposizione dei concubini e delle figure parentali per affinità, nonché le successioni aziendali;
- plafonare l'onere fiscale massimo dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza;
- allineare il prelievo fiscale massimo ai fini dell'imposta sul reddito ai valori medi intercantionali.

I. INTRODUZIONE

Con le due precedenti riforme fiscali cantonali entrate in vigore nel 2018 e nel 2020, il Ticino ha migliorato la propria concorrenzialità fiscale per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l'imposta sull'utile delle persone giuridiche, le cui aliquote si situano oggi sui livelli medi intercantionali. Tuttavia, nulla è stato ancora fatto per l'imposta sul reddito, la cui struttura delle aliquote è immutata dal lontano 1976.

Al fine di assicurare anche in futuro il substrato fiscale necessario per il finanziamento delle prestazioni pubbliche, e proseguire con il processo di rinnovamento della legge tributaria cantonale avviato nel 2018, con il presente messaggio si propone un pacchetto di misure a favore delle persone fisiche con l'obiettivo di migliorare la competitività del Cantone Ticino laddove oggi il quadro normativo tributario risulta essere ancora particolarmente penalizzante ed evitare un aumento delle imposte a seguito della scadenza della validità della riduzione transitoria del coefficiente d'imposta cantonale. Le misure non riguarderanno solo l'imposta sul reddito ma toccheranno anche le imposte sulle successioni e donazioni, in particolare con puntuali interventi sulle categorie di contribuenti imponibili, sulle aliquote e sul trattamento delle successioni aziendali.

1. Mandato parlamentare e margine di manovra finanziario

Evidenziando la necessità di procedere ad un aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche in modo da tener conto, da un lato, dell'evoluzione della società e, dall'altro, dei numerosi atti parlamentari pendenti su questo tema, nell'ambito del Messaggio n. 7684 del 10 luglio 2019 *“Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale”*, il Governo aveva annunciato l'intenzione di avviare *“nel corso della presente legislatura [...] un progetto di riforma generale della legge tributaria cantonale, con particolare attenzione al settore delle persone fisiche, da porre in vigore al più tardi nel 2025”*.¹

¹ Cfr. Messaggio n. 7684, p. 30.

In tale sede veniva inoltre precisato come il margine di manovra finanziario della futura riforma sarebbe stato assicurato dalla diminuzione transitoria del coefficiente cantonale di imposta: *“In attesa di questa riforma [...] proponiamo di ridurre a titolo transitorio per il periodo 2020-2024, il coefficiente d'imposta cantonale dall'attuale 100% al 98%. La sua durata di validità è strettamente connessa con la futura riforma generale della legge tributaria. In caso di entrata in vigore di tale riforma entro i termini auspicati, il coefficiente cantonale verrà riportato al 100%. Al contrario, qualora tale riforma non possa concretizzarsi entro il 2025, la misura potrà essere prorogata dal Parlamento con un'ulteriore riduzione del coefficiente cantonale di due punti percentuali, dal 98% al 96%.”*²

La proposta governativa fu poi modificata dal Gran Consiglio, il quale decise – accogliendo il rapporto di maggioranza n. 7684 R1 con 52 voti favorevoli e 22 contrari – di ridurre il coefficiente d'imposta cantonale di un ulteriore punto percentuale (97% anziché 98%) per i periodi fiscali 2020-2023, anticipando così l'entrata in vigore della riforma già nel 2024 per un importo complessivo pari a 4 punti percentuali di coefficiente cantonale d'imposta: *“Lo spazio di manovra cantonale per suddetta riforma sarà garantito dalla diminuzione transitoria del coefficiente cantonale di imposta nei periodi tra il 2020 e il 2024 (con una riduzione di 3+1 punti percentuali) per un ammontare di circa 60 milioni di franchi.”*³

Tenuto conto della situazione finanziaria del Cantone, per l'implementazione della presente riforma il Consiglio di Stato intende confermare lo spazio di manovra finanziario riservato per gli anni 2020-2023 equivalente a 3 punti percentuali di coefficiente d'imposta cantonale, così da assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione a seguito del ritorno del coefficiente d'imposta cantonale al 100%. Il margine di manovra aggiornato della riforma si attesta pertanto a 46.7 milioni di franchi (importo calcolato sulla base dei gettiti di consuntivo 2022).

Impatto di 3 punti di coefficiente d'imposta cantonale (dati di consuntivo 2022)

	Stima gettito C22 Imposta base cantonale	Impatto 3 punti % coefficiente
Imposta sul reddito e sostanza	1'144.0	34.3
Imposta sull'utile e sul capitale	263.0	7.9
Imposta alla fonte	149.4	4.5
Totale	1'556.4	46.7

Ritenuto che le modifiche di legge oggetto di questo messaggio riguardano esclusivamente l'ambito della fiscalità delle persone fisiche, con la presente riforma vi sarà un travaso di minor gettito stimato dal settore delle persone giuridiche e degli assoggettati alla fonte al settore delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, ricordiamo tuttavia che le stesse potranno beneficiare dal 2025 di un'importante riduzione – dall'attuale 8% al 5.5% - dell'aliquota dell'imposta sull'utile, già decisa dal Gran Consiglio contestualmente all'approvazione del Messaggio n. 7684.

² Cfr. Messaggio n. 7684, p. 31.

³ Cfr. Rapporto di maggioranza n. 7684 R1, p. 7.

2. Sviluppi legislativi recenti

In data 14 dicembre 2022 il Gran Consiglio ha approvato il Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare presentata il 17 ottobre 2022 nella forma elaborata dai gruppi PLRT, Lega, PPD+GG (il Centro) e UDC per la modifica dell'art. 32 della Legge tributaria (cfr. Messaggio n. 8207) volta ad introdurre una deduzione supplementare per premi di cassa malati di 1'200 franchi per ogni figlio a carico.⁴

Ritenuto che l'iniziativa in questione, proponendo una misura fiscale a favore delle persone fisiche, s'inseriva nel medesimo filone tematico oggetto della presente riforma fiscale, contestualmente al Messaggio n. 8207 il Governo aveva colto l'occasione per precisare che *"in caso di approvazione dell'iniziativa il relativo impatto finanziario (valutato in 5.6 milioni di franchi) sarà conteggiato e dedotto dallo spazio di manovra finanziario della futura riforma generale della legge tributaria cantonale definito dal Parlamento nel 2019. Così facendo l'impatto finanziario dell'iniziativa risulta essere in linea con i dati di Piano finanziario, con unicamente uno scostamento per quanto riguarda l'anno 2023. Quest'ultimo scostamento potrà essere compensato nell'ambito della suddetta riforma riportando questo onere su un arco di più anni (ad es. 4 o 5 anni)."*⁵

Preso atto che la modifica di legge è stata approvata dal popolo lo scorso 18 giugno ed entrerà quindi in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2023, coerentemente con quanto indicato nel Messaggio n. 8207, dallo spazio finanziario della presente riforma è stato dedotto l'impatto finanziario dell'introduzione della deduzione aggiuntiva per oneri assicurativi per figli a carico a partire dal 2024 (valutato in 5.6 milioni) comprensivo della dilazione su 5 anni (pari a 1.1 milioni) dell'impatto relativo al 2023. L'impatto complessivo considerato è dunque di 6.7 milioni.

II. LE MISURE FISCALI PROPOSTE

Al fine di dar seguito al mandato parlamentare definito dal Parlamento nel 2019, il 23 dicembre 2020 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico incaricato di valutare e analizzare possibili adeguamenti legislativi composto da rappresentanti del DFE e del Centro di competenze tributarie della SUPSI. Riunitosi in sette occasioni tra il 2021 e il 2023, il Gruppo di lavoro ha individuato quattro ambiti di intervento giudicati prioritari. Due riguardano le imposte dirette sul reddito delle persone fisiche e concernono (i) l'aumento della deduzione forfettaria per le altre spese professionali e (iv) la riduzione dell'aliquota massima (iv), mentre altre due riguardano invece delle imposte che colpiscono i contribuenti soltanto saltuariamente ma in alcuni casi in modo particolarmente oneroso: (ii) l'imposta di successione e donazione e (iii) l'imposta delle prestazioni in capitale della previdenza.

⁴ A seguito di un referendum promosso dal Partito socialista, tale modifica di legge è stata sottoposta al voto popolare lo scorso 18 giugno, accogliendo l'adesione del popolo con il 53.3% dei voti favorevoli.

⁵ Cfr. Messaggio n. 8207 p. 7.

1. Aumento della deduzione forfettaria per le altre spese professionali

1.1. Situazione attuale e scelte legislative

I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente possono dedurre, in maniera generale, le spese necessarie al conseguimento del reddito. Ciò include in particolare le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni e le altre spese necessarie per l'esercizio della professione.


Quest'ultima categoria include tutte le altre spese causate dall'esercizio della professione, come ad esempio l'attrezzatura da lavoro (compreso il materiale informatico), i libri e le riviste specialistiche, gli abiti da lavoro o l'usura particolare delle scarpe e degli abiti. Tali spese sono generalmente concesse in via forfettaria, lasciando tuttavia la possibilità al contribuente di far valere – se giustificate dal profilo professionale e dettagliatamente comprovate – eventuali spese che dovessero superare l'importo forfettario.

La Confederazione concede ai fini dell'imposta federale diretta (IFD) a titolo di altre spese professionali un importo forfettario calcolato sulla base del 3% del salario netto del contribuente, ritenuto un importo minimo di 2'000 franchi e un importo massimo di 4'000 franchi. Come ben visibile nella Tabella 1 allegata, la maggioranza dei Cantoni (15 su 26) prevede il medesimo forfait dell'IFD, mentre altri 5 Cantoni prevedono un forfait analogo ma con percentuali deducibili o importi massimi maggiori.

Il Ticino accorda in deduzione per le altre spese professionali un importo forfettario fisso di 2'500 franchi, che ne fa uno dei Cantoni meno generosi sul piano intercantonale: soltanto San Gallo, Appenzello Esterno, Ginevra e Basilea-Campagna prevedono infatti degli importi inferiori.

Tenuto conto di quanto precede, al fine di ridurre il carico fiscale dei contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente, lo scrivente Consiglio propone di aumentare l'importo deducibile a titolo di altre spese professionali prendendo spunto dal modello previsto per l'IFD, ma applicando dei limiti maggiori, segnatamente una percentuale dello stipendio netto del 4% (invece del 3%), ritenuto un minimo di 3'000 franchi (invece di 2'000 franchi) e un massimo di 5'000 franchi (invece di 4'000 franchi). Tale deduzione verrà ridotta proporzionalmente in caso di attività lucrativa dipendente svolta a tempo parziale o solo durante una parte dell'anno.

Il grafico seguente illustra l'evoluzione degli importi deducibili in funzione dello stipendio netto dei contribuenti. Come si può evincere, la nuova deduzione prevista ammonta a 3'000 franchi (500 franchi in più rispetto ad oggi) fino a stipendi netti pari a 75'000 franchi, dopodiché aumenta progressivamente in funzione dello stipendio netto fino a raggiungere l'importo massimo di 5'000 franchi (ossia il doppio rispetto ad oggi) a partire da 125'000 franchi di stipendio netto. Con la nuova deduzione proposta, la totalità dei contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente potranno dedurre un importo maggiore rispetto alla situazione attuale. Si ricorda che, nel caso delle coppie con doppio reddito, entrambi i coniugi possono far valere singolarmente questa deduzione.

Evoluzione della deduzione forfettaria per altre spese professionali

In un'ottica di armonizzazione verticale con il diritto superiore, prevediamo altresì di adeguare il metodo di calcolo della deduzione per le altre spese professionali dell'attività accessoria, passando dall'attuale deduzione fissa di 800 franchi ad una deduzione variabile sul modello dell'IFD e della quasi totalità degli altri Cantoni (cfr. Tabella 2 allegata), calcolata sulla base del 20% del reddito netto, ritenuto un minimo di 800 franchi e un massimo di 2'400 franchi.

Si precisa che l'attuazione di queste proposte non richiede una modifica di legge in senso formale in quanto, conformemente all'art. 25 cpv. 2 LT, la definizione degli importi deducibili per le spese di conseguimento del reddito rientrano nelle competenze del Consiglio di Stato. In caso di approvazione della riforma fiscale oggetto del presente Messaggio, il Consiglio di Stato procederà pertanto autonomamente ad adeguare gli importi deducibili emendando gli articoli 7 e 8 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche 2024 nel modo che segue:

Regolamentazione attuale	Regolamentazione futura
<p>f) altre spese professionali Art. 7 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.</p> <p>²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 2'500 franchi l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.</p>	<p>f) altre spese professionali Art. 7 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.</p> <p>²La relativa deduzione è pari al 4% dello stipendio netto del contribuente, ritenuto un minimo di 3'000 franchi e un massimo di 5'000 franchi, oppure alle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.</p>

³ La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.	³ La deduzione forfettaria va ridotta in modo proporzionale se l'attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell'anno o a tempo parziale.
g) attività accessoria Art. 8 ¹ Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l'anno.	g) attività accessoria Art. 8 ¹ Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione pari al 20% del reddito netto del contribuente, ritenuto un minimo di 800 franchi e un massimo di 2'400 franchi.

1.2. Ripercussioni finanziarie

Con riferimento ai dati fiscali 2017 attualizzati ai dati di consuntivo 2022, l'impatto finanziario dell'aumento degli importi deducibili per le altre spese professionali dell'attività lucrativa principale e accessoria è valutato in 9.1 milioni di franchi per il Cantone e in 7.3 milioni per i Comuni. Si segnala che con questo emendamento, tutti i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente beneficeranno di un risparmio d'imposta rispetto alla situazione attuale, nonostante l'aumento del coefficiente d'imposta cantonale al 100%. Per il dettaglio dell'evoluzione dell'onere fiscale, si rimanda alla Tabella 3 allegata.

1.3. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2024.

2. Riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni

2.1. Situazione attuale e scelte legislative

2.1.1. Evoluzione della situazione socio-demografica in Svizzera

Nel secolo ormai trascorso dall'entrata in vigore del Codice civile, la realtà su cui si basa il diritto successorio svizzero ha subito profonde modifiche. La situazione sociodemografica al giorno d'oggi è molto variegata rispetto al passato e l'aumento del numero dei divorzi come anche l'aumento della speranza media di vita hanno reso più frequenti seconde e terze relazioni coniugali e di partenariato registrato⁶ o di fatto (spesso citato anche come "partenariato consensuale" o "concubinatio").


Il numero di famiglie ricomposte aumenta continuamente e spesso i figli non crescono più soltanto con i loro genitori biologici, ma anche con i/le nuovi/e coniugi o partners. In molti casi, inoltre, nella comunione domestica vivono anche i figli di questi ultimi avuti da precedenti relazioni. Nel contempo, il matrimonio non è più l'unica forma di famiglia esistente. Spesso le relazioni di coppia sono vissute senza unirsi in matrimonio, anche in presenza di figli in comune. Al giorno d'oggi, si stima che un quarto delle famiglie con figli di età inferiore ai 25 anni non ha una forma familiare tradizionale ma vive in famiglie

⁶ Ai sensi della Legge tributaria cantonale, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi (art. 8 cpv. 1bis LT).

ricomposte, in partenariati di fatto con figli comuni o in famiglie monoparentali.⁷ Di conseguenza, si viene a formare un forte divario tra la vita reale di queste nuove forme di famiglia e il diritto civile e fiscale vigente che non le riconosce o le riconosce solo in parte.

Qui di seguito è riportata una tabella che riassume il rapporto esistente in Svizzera tra coniugi e partners consensuali, suddivisi per fascia di età:

Persone sposate o conviventi, 2018



(Cifra): generalizzazione in base a meno di 30 osservazioni.
I risultati vanno interpretati con molta prudenza.

Fonte: UST – Indagine sulle famiglie e sulle generazioni (IFG)

© UST 2019

È interessante rilevare come nelle fasce di età ove generalmente si pianifica la propria vita familiare, vale a dire tra i 25 e i 44 anni, le coppie che decidono per la forma del partenariato consensuale oscillano tra il 22 e il 46% con una tendenza inversamente proporzionale all'età.

Se prendiamo le coppie tra i 55 e gli 80 anni, ove probabilmente la situazione familiare risulta più consolidata che in giovane età, quelle che hanno scelto la forma del partenariato consensuale raggiungono comunque una percentuale ragguardevole che si aggira attorno al 10%. Si tratta pertanto di un fenomeno sociale che tocca tutte le fasce di età e che sembrerebbe ancorarsi sempre più nella nostra cultura.

2.1.2. Primo pacchetto di riforma del diritto civile successorio

Per cercare di fornire una risposta, dal punto di vista giuridico, a questo forte mutamento sociale, il Parlamento federale ha recentemente approvato e messo in vigore in data 1. gennaio 2023 un primo pacchetto di adeguamenti del diritto successorio svizzero che fa seguito a una mozione del 17 giugno 2010 del consigliere agli Stati Gutzwiler (n. 10.3524). Al centro di questa revisione vi è la riduzione della porzione legittima e l'abolizione della

⁷ Comunicato stampa del 29 agosto 2018, Il Consiglio federale intende ammodernare il diritto successorio, in: <https://www.bj.admin.ch/ejpd/it/home/attualita/news/2018/2018-08-29.html>.

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

stessa in caso di genitori eredi, con il conseguente ampliamento della quota a libera disposizione del disponente (*de cuius*), il quale aumenta il suo margine di manovra in ambito di pianificazione successoria. Da notare che questa prima revisione del diritto successorio, pur concedendo maggiore libertà al disponente, non introduce ancora la parità di trattamento a livello di diritto civile tra coniugi e partners registrati da una parte e coppie non sposate dall'altra.

Raffigurazione della quota ereditaria legale e della porzione legittima sino al 31.12.2022

Eredi legali	Quota ereditaria legale (in frazioni della successione)	Porzione legittima (in frazioni della quota ereditaria legale)
Discendenti (se il defunto non ha un coniuge/un partner registrato)	1	3/4 della successione
Discendenti (se il defunto ha un coniuge/un partner registrato)	1/2	3/4 (3/8 della successione)
Coniuge/partner registrato (se il defunto ha discendenti)	1/2	1/2 (1/4 della successione)
Coniuge/partner registrato (se il defunto non ha discendenti ma ha genitori)	3/4	1/2 (3/8 della successione)
Genitori (se il defunto non ha discendenti ma ha un coniuge/un partner registrato)	1/4	1/2 (1/8 della successione)

Raffigurazione della quota ereditaria legale e della nuova porzione legittima dal 1.1.2023

Eredi legali	Quota ereditaria legale (in frazioni della successione)	Porzione legittima (in frazioni della quota ereditaria legale)
Discendenti (se il defunto non ha un coniuge/un partner registrato)	1	1/2 della successione
Discendenti (se il defunto ha un coniuge/un partner registrato)	1/2	1/2 (1/4 della successione)
Coniuge/partner registrato (se il defunto ha discendenti)	1/2	1/4 (1/8 della successione)
Coniuge/partner registrato (se il defunto non ha discendenti ma ha genitori)	3/4	1/4 (3/16 della successione)
Genitori (se il defunto non ha discendenti ma ha un coniuge/un partner registrato)	1/4	Non beneficiano più di una porzione legittima

Da un punto di vista fiscale, questa maggiore libertà di manovra concessa al disponente comporta altresì che egli possa, se lo desidera, includere con più facilità nella sua pianificazione successoria delle categorie di eredi che non sono quelli legali, fiscalmente esenti, ossia i discendenti, gli ascendenti e i coniugi/partners registrati. Non si può pertanto escludere che in futuro le implicazioni fiscali, dovute alla presenza di un maggior numero di eredi imponibili nelle pianificazioni successorie, possano aumentare.

2.1.3. Secondo pacchetto di riforma del diritto civile successorio (successione di imprese)

Nel corso del mese di giugno 2022 il Consiglio federale ha emanato un secondo messaggio, questa volta focalizzato sul tema delle successioni di imprese.⁸ L'aumento della libertà di disporre da parte del *de cuius*, introdotto con il primo pacchetto della riforma, ha infatti reso più flessibile la trasmissione di imprese in via successoria. Tuttavia sono state identificate alcune criticità che il Consiglio federale propone ora di attenuare

⁸ Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione del Codice civile svizzero (successione d'impresa) del 10 giugno 2022 (di seguito: Messaggio sulla successione di imprese), p. 1 segg.

attraverso quattro misure principali. In primo luogo, si vuole concedere agli eredi un diritto all'attribuzione integrale di un'impresa o di un diritto a partecipazioni che conferiscono il controllo sulla stessa. Ciò allo scopo di evitare la frammentazione o la chiusura dell'impresa in questione. In secondo luogo, è prevista la possibilità per l'erede che riprende l'impresa di ottenere dilazioni di pagamento nei confronti degli altri eredi, i quali hanno diritto a dei conguagli. Ciò allo scopo di evitare problemi di liquidità all'attività aziendale. Per finire, sono stabilite delle regole specifiche per definire il valore di imputazione dell'azienda nel quadro della divisione della successione, considerando il rischio imprenditoriale assunto dall'erede rilevatorio senza però svantaggiare gli altri eredi, specialmente per quanto concerne i beni che potrebbero essere facilmente distratti. In aggiunta, il disegno di legge prevede normative particolari per proteggere gli eredi che hanno diritto solo alla loro porzione legittima. In linea di principio è infatti esclusa la possibilità di attribuire loro, contro la loro volontà, questa legittima sotto forma di partecipazione minoritaria all'impresa.⁹ Non è dato ancora sapere, al momento della redazione di questo messaggio, se e quando entrerà in vigore questo secondo pacchetto di adeguamenti.

Sulla base di un recente studio condotto in Ticino,¹⁰ intrapreso da un'azienda privata, in collaborazione con Banca Stato e due Associazioni di categoria riconosciute, sono circa 28'000 le imprese familiari sul nostro territorio, di cui il 50% dovrà affrontare la problematica della sua trasmissione nei prossimi 10 anni.

2.1.4. Situazione ad oggi

In materia di imposte di successione e donazione, l'ultimo adeguamento sostanziale della legge tributaria cantonale risale ormai al 1. gennaio 2000 quando fu introdotta l'esenzione dei discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi, sulla base di un'iniziativa in tal senso decisa poi favorevolmente in votazione popolare. Rammentiamo che attualmente anche i coniugi e partner registrati sono considerati esenti. In tale contesto, riteniamo importante precisare che, nel corso dell'ultimo ventennio vi sono stati alcuni fattori oggettivi che hanno contribuito in maniera sostanziale a frenare ulteriori adeguamenti in materia e in particolare ci riferiamo al vetusto sistema informatico di accertamento e gestione degli incarti successori e di donazione presso il competente Ufficio delle imposte di successione e donazione (UISD), il quale non permetteva fino a inizio 2022 alcun sostanziale cambiamento nella determinazione dei criteri di imposizione e nei processi di lavoro. Da inizio 2022, è in produzione una nuova soluzione informatica, molto più innovativa e flessibile, la quale permette finalmente di beneficiare di un sistema di accertamento e di gestione delle imposte di successione e donazione che adempie pienamente alle esigenze della presente riforma e dell'ufficio preposto poi ad applicare le relative norme. Si rileva, in ogni caso, che qualora il Gran Consiglio dovesse accogliere gli importanti adeguamenti legislativi proposti in questo messaggio, sarà necessario considerare i tempi tecnici (alcuni mesi) per poter adeguare il sistema informatico ai nuovi parametri.

⁹ Il Consiglio federale adotta il messaggio sulla trasmissione d'impresa per via successoria, in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-89219.html>.

¹⁰ Trasmissione aziendale in Ticino, Risultati e tendenze a 10 anni dalla prima indagine ticinese (ottobre 2022), Gruppo Multi in collaborazione con Banca Stato, Camera di Commercio Cantone Ticino e Associazione imprese familiari.

A prescindere dagli aspetti tecnici, la necessità di una riforma delle norme tributarie in materia di successioni e donazioni è oggetto di monitoraggio e di discussioni da diversi anni presso la Divisione delle contribuzioni. Gli interventi più importanti vertono innanzitutto sull'attenuazione di alcune aliquote base e sulla definizione di alcuni gradi di parentela. L'attuale art. 164 LT prevede delle aliquote commisurate alla quota spettante a ogni beneficiario; esse aumentano con l'attenuarsi del grado di parentela rispetto al defunto o al donante. Il legislatore cantonale si è basato principalmente sui rapporti di consanguineità, piuttosto che di affinità, nel determinare le diverse classi di imposizione, prevedendo delle eccezioni solo per alcuni casi espressamente previsti dalla legge. L'attuale legge tributaria non considera in maniera adeguata, per contro, i rapporti personali e affettivi, spesso molto intensi, tra coppie di fatto non coniugate (citati in questo messaggio come partners consensuali o concubini), tra i figli di uno/una concubino/a e il/la suo/sua partner oppure tra genitori affidatari e bimbi in affido (Pflegekind). Il nostro diritto fiscale presenta inoltre la particolarità di prevedere un'aliquota attenuata (18.5%) solo per i nipoti consanguinei (ad esempio: il figlio di un nostro fratello), trattando per contro i nipoti affini, vale a dire i nipoti acquisiti tramite matrimonio o unione registrata, come dei terzi non parenti imponibili con aliquote massime molto onerose (41%).

Altri aspetti da considerare in questa riforma riguardano l'introduzione di misure volte a semplificare la procedura di accertamento, come ad esempio l'introduzione di una quota esente generalizzata, oggi non presente sotto questa forma, piuttosto che l'introduzione di agevolazioni fiscali, attualmente non previste, volte a promuovere la successione di imprese e assicurare la loro continuità. Tutti questi temi verranno ripresi in dettaglio nel proseguo del Messaggio.

Da notare inoltre che negli ultimi anni si sono susseguiti diversi atti parlamentari in Gran Consiglio che riguardavano il tema delle imposte di successione e donazione e la necessità di cambiamenti a livello di legge. Questo messaggio è altresì volto a prendere posizione su tutti questi atti.

2.1.5. Raffronto delle aliquote con la media svizzera

Allo stadio attuale, la situazione delle aliquote in Ticino rispetto alla media svizzera si presenta come segue:

Cantone	Aliquote massime												
	Discendenti diretti	Congiunto/ Partner registrato	Genitori	Nonni	Figli del partner/ Figliastri	Sorelle/ Fratelli	Sorellastre/ Fratellastri	Matrigna/ Patrigno	Zii	Nipoti	Cugini	Concubini	Altri beneficiari & non parenti
Media CH	0.1%	0.0%	3.9%	10.8%	8.2%	11.7%	21.1%	15.3%	19.2%	17.3%	22.8%	15.2%	27.4%
TI	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.5%	15.5%	27.0%	18.5%	18.5%	18.5%	27.0%	41.0%	41.0%

Fonte: <https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/systeme-fiscal-suisse/brochures-fiscales.html>

Il raffronto con i dati medi svizzeri mette bene in evidenza come il Canton Ticino sia allo stadio attuale generoso in prospettiva verticale, prevedendo l'esenzione dei discendenti e degli ascendenti diretti, ma piuttosto esigente e oneroso da un punto di vista orizzontale, con delle aliquote superiori alla media svizzera sui trapassi per la maggior parte dei gradi di parentela. Fa eccezione il legame orizzontale tra coniugi o partner registrati, che risulta esente da imposta e in linea con tutti i Cantoni svizzeri.

Nella suddetta tabella, spiccano in particolar modo l'aliquota massima del 41% applicabile alla categoria dei concubini (contro una media svizzera del 15.19%). Facciamo inoltre notare come nella categoria degli *"altri beneficiari e non parenti"* sono inclusi anche una serie di parenti non consanguinei per i quali la legge non prevede espressamente delle aliquote attenuate, i cosiddetti *"parenti affini"* (art. 164 cpv. 3 LT). L'aliquota massima del 41%, estremamente elevata, ci porta a coprire la terz'ultima posizione nella classifica intercantonale della categoria degli *"altri beneficiari e non parenti"*, dietro solo al Canton Basilea Città (49.50%) e al Canton Neuchâtel (45%)¹¹.

2.1.6. Raffronto intercantonale

Da non sottovalutare anche l'aspetto di concorrenza fiscale intercantonale, in quanto tale riforma è un tassello essenziale per favorire l'insediamento di nuovi contribuenti (pensionati o meno) con una realtà familiare "allargata" che desiderano, tra le altre cose, pianificare la loro successione oppure ridistribuire il proprio patrimonio tramite determinate liberalità. Da un raffronto intercantonale più dettagliato, sulla base dei dati relativi al 2023¹² risulta che i regimi fiscali cantonali in materia di imposte di successione e donazione risultano estremamente variegati. In sintesi, 23 Cantoni, di cui il Canton Ticino, prelevano sia l'imposta di successione che quella di donazione, 1 Cantone (LU) preleva solo l'imposta di successione e 2 Cantoni (SZ e OW) non prevedono nessuna delle predette imposte. Nessun Cantone della Svizzera prevede l'imposizione del coniuge o del partner registrato, mentre 3 Cantoni (AI, VD e NE) impongono ancora i discendenti diretti ma con aliquote molto basse che vanno dal 1 al 3%.

Le aliquote per quanto attiene ai gradi di parentela orizzontali sono piuttosto diversificate a dipendenza dei Cantoni. Ciò che è importante rilevare in questo contesto è il fatto che il nostro Cantone risulta particolarmente oneroso per la categoria dei concubini, con un'aliquota ticinese massima del 41% a fronte della stragrande maggioranza degli altri Cantoni che prevedono delle aliquote attenuate tra il 0% (GR, LU, SZ, NW, OW, UR) e il 36%. Per quanto concerne invece gli altri parenti affini e i non parenti, fatta eccezione per NE (45%) e BS (49.5%), tutti gli altri Cantoni prevedono delle aliquote inferiori al 41% ticinese, con l'aliquota più bassa del 15% nei Cantoni GR e NW. Le aliquote ticinesi del 18.5% a carico dei nipoti, che sono generalmente i maggiori beneficiari in assenza di discendenti diretti, risultano invece solo leggermente superiori, alla media Svizzera del 17.33% e lo stesso discorso può valere, almeno in parte, per le aliquote cantonali a carico dei fratelli che si situano in Ticino al 15,50% contro una media svizzera del 11,67% con dei picchi di aliquote in diversi Cantoni che si situano tra il 15.5% e il 23%. Da notare che, sulla base delle attuali nostre conoscenze, la maggioranza degli altri cantoni danno

¹¹ Credit Suisse, Panoramica delle imposte di successione e donazione nei Cantoni, situazione 1. gennaio 2023, in: [erbrecht-steuertabelle-it.pdf](https://www.credit-suisse.com/italy/~/media/CS/Documenti/2023/01/erbrecht-steuertabelle-it.pdf).

¹² Idem.

anch'essi una definizione restrittiva della categoria dei nipoti, considerando unicamente i nipoti consanguinei e non quelli affini. Se il Ticino dovesse decidere di ampliare questa definizione, includendo gli affini, dimostrerebbe particolare sensibilità ai cambiamenti socio-demografici. Per maggiori dettagli in merito al raffronto intercantonale, rimandiamo alla Tabella 4 allegata al presente Messaggio.

A fronte di tutte queste considerazioni di ordine generale, il Consiglio di Stato ritiene che si giustifichi riformare il diritto fiscale in ambito di successioni e donazioni, adeguandolo maggiormente all'evoluzione sociodemografica del nostro Paese.

La presente riforma contiene delle misure di adeguamento che toccano essenzialmente cinque campi della fiscalità:

1. le categorie di contribuenti;
2. le aliquote di imposta;
3. le quote di esenzione;
4. le agevolazioni in caso di successione aziendale;
5. le semplificazioni procedurali.

2.2. Nuovi paradigmi e disposizioni in ambito di imposte di successione e donazione

2.2.1. Categorie di contribuenti

Il calcolo delle imposte di successione e donazione si basa su tre criteri fondamentali: il grado di parentela, i coefficienti per ogni grado e le conseguenti aliquote applicabili. Rispetto all'attuale sistema, la riforma qui presentata si prefigge di rivedere alcune aliquote e di riposizionare nella scala di queste aliquote alcuni gradi di parentela, in funzione delle nuove tipologie di famiglie "allargate" e delle casistiche reali con cui si trova confrontato l'Ufficio competente, senza toccare gli attuali coefficienti.

Qui di seguito riportiamo uno schema che riassume le figure parentali che subiscono una modifica nella loro definizione e/o un riposizionamento nella scala delle aliquote, in considerazione di tutti i fattori descritti precedentemente.

Figura parentale	Nuova definizione e/o riposizionamento nella scala delle aliquote secondo la riforma	Attuale aliquota massima	Scenario futuro
Partner consensuale (o concubino/a)	Persona che al momento della devoluzione successoria o della liberalità conviveva in unione libera con il/la proprio/a partner nella stessa economia domestica e con lo stesso domicilio fiscale: - per un periodo di almeno cinque anni, senza interruzioni di rilievo oppure - con figli minorenni in comune.	41%	Attenuazione al 15.50%
Figli del partner consensuale (o concubino/a)	Figli del partner consensuale, ai sensi della LT.	41%	Attenuazione al 15.50%
Nipoti in linea diretta del partner consensuale (o concubino/a)	Nipoti discendenti (abiatici) del partner consensuale, ai sensi della LT.	41%	Attenuazione al 18.50%

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

Fratellastri e sorellastre	Persones che hanno entrambi i genitori diversi, senza legami di sangue, ma che acquisiscono un legame socio-familiare tra di loro in conseguenza del successivo matrimonio, partenariato registrato o partenariato consensuale ai sensi della LT, di un genitore dell'una con un genitore dell'altra. ¹³	27% se i rispettivi genitori sono coniugati o partner registrati oppure 41% se i rispettivi genitori sono concubini	Attenuazione parificazione al 18.50%
Zii	In questa categoria rientrano sia i fratelli e sorelle di uno dei genitori (zii consanguinei) che i loro coniugi (zii affini, acquisiti per matrimonio o partenariato registrato).	18.50% (se zii consanguinei) 41% (se zii affini)	Parificazione al 27%
Prozii	In questa categoria rientrano sia i fratelli e le sorelle di uno dei nonni (prozii consanguinei) sia i loro coniugi (prozii affini acquisiti per matrimonio o partenariato registrato).	27% (se prozii consanguinei) 41% (se prozii affini)	Parificazione al 35%
Nipoti (non in linea diretta)	In questa categoria rientrano sia i figli di fratelli e sorelle (= nipoti consanguinei), sia i figli di fratelli o sorelle del proprio coniuge o partner registrato (= nipoti affini).	18.50 (se nipoti consanguinei) 41% (se nipoti affini)	Parificazione al 18.50%
Pronipoti (non in linea diretta)	In questa categoria rientrano sia i figli di nipoti consanguinei che i figli di nipoti affini.	27% (se pronipoti consanguinei) 41% (se pronipoti affini)	Parificazione al 27%
Affiliato e affidatario	L'affiliato è una persona che è affidata alle cure di una o più persone, denominati affidatari, ai sensi della legislazione sul diritto di affidamento. Per il calcolo dell'imposta si considera che l'affiliato, al momento della devoluzione o della liberalità, conviva o abbia in passato convissuto nella stessa economia domestica con i genitori affidatari per un periodo di almeno 5 anni senza interruzioni di rilievo. In caso di esistenza di un legame di parentela, l'aliquota applicata sarà quella più favorevole.	41% o secondo grado di parentela più favorevole.	Attenuazione al 15.50% o secondo grado di parentela.

Da notare che l'affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata da cui deriva, conformemente all'art. 21 cpv. 2 CCS.

Le seguenti figure parentali restano per contro invariate nella loro definizione e portata pur, in alcuni casi, subendo dei correttivi a livello di aliquote:

- a) Coniuge e partner registrato → invariato (esente);
- b) Discendenti in linea diretta, inclusi gli adottivi → invariato (esente);
- c) Ascendenti in linea diretta → invariato (esente);
- d) Matrigna e patrigno → nuova aliquota al 27% ;
- e) Figliastri → aliquota invariata (15.50%);
- f) Figli di figliastri → nuova aliquota (15.50%);
- g) Genero e Nuora → aliquota invariata (27%);
- h) Primi cugini → aliquota invariata (27%);
- i) Parenti di ogni altro grado e non parenti (inclusi prozii, cognati e suoceri) → nuova aliquota al 35%.

¹³ Non rientrano in questa casistica i fratelli "germani" (= hanno entrambi i genitori in comune), i fratelli "consanguinei" (=hanno il padre in comune) e i "fratelli uterini" (= hanno la madre in comune). In questi casi la LT prevede l'aliquota invariata del 15.50%.

2.2.2. Aliquote d'imposta

Sulla base di quanto finora analizzato, il Consiglio di Stato presenta la seguente scala di aliquote massime, senza andare a toccare i vari coefficienti già esistenti.

Aliquote massime					
Situazione attuale			Scenario futuro		
Gradi di parentela imponibili		Aliquota massima	Gradi di parentela imponibili		Aliquota massima
Grado 1	Fratelli / sorelle	15.5%	Grado 1	Fratelli / sorelle	15.5%
	Figliastri/e	15.5%		Figliastri/e	15.5%
Grado 2	Figli di figliastri	18.5%	Grado 2	Figli di figliastri	15.5%
	Nipoti consanguinei	18.5%		Nipoti consanguinei e affini	18.5%
	Zii	18.5%	Grado 3	Zii consanguinei e affini	27.0%
	Patrigni / matrigne	18.5%		Patrigni / matrigne	27.0%
Grado 3	Primi cugini	27.0%	Grado 3	Primi cugini	27.0%
	Pronipoti	27.0%		Pronipoti consanguinei e affini	27.0%
	Cognati	27.0%		Cognati (come altri parenti per affinità)	35.0%
	Suoceri	27.0%	Grado 4	Suoceri (come altri parenti per affinità)	35.0%
	Fratellastri / sorellastre	27.0%		Grado 2	Fratellastri / sorellastre
Grado 4	Parenti di altro grado	41.0%	Grado 4	Parenti di altro grado	35.0%
	Parente per affinità	41.0%		Altri parenti per affinità	35.0%
	Non parenti	41.0%		Non parenti	35.0%
			Grado 1	Affiliati e affidatari	15.5%
				Partner consensuale	15.5%
				Figli del partner consensuale	15.5%
			Grado 2	Abiatici del partner consensuale	18.5%

Grado 1 e aliquota del 15.5%

Il Grado 1 di parentela, vale a dire il grado che include i legami di parentela imponibili considerati come più stretti, è stato notevolmente ampliato. In questa categoria sono stati aggiunti - oltre ai già presenti fratelli (consanguinei, germani e uterini) e figliastri - i figli di figliastri, i partner consensuali ai sensi della LT, i figli del proprio partner consensuale (in linea con la categoria dei figliastri), nonché gli affiliati e gli affidatari ai sensi delle definizioni poste dalla LT.

Grado 2 e aliquota del 18.5%

Il grado 2 è stato leggermente ampliato e comprende ora anche legami di parentela che precedentemente erano inclusi nel grado 3 o 4, in particolare i fratellastri e le sorellastre (che ai sensi della LT non hanno legami consanguineità), nonché i nipoti affini (in aggiunta ai consanguinei). In questa categoria è stato inoltre inserito il nuovo grado parentale dei nipoti in linea diretta (abiatici) del partner consensuale.

Grado 3 e aliquota del 27%

Il grado 3 di parentela include ora tutta una serie di parenti consanguinei o affini che includono generalmente legami meno stretti e/o che, nella pratica, sono raramente soggetti beneficiari di donazioni o di devoluzioni successorie. Ci riferiamo in particolar modo agli zii, ai pronipoti, ai primi cugini, al genero e alla nuora, nonché alla matrigna e patrigno.

Grado 4 e aliquota del 35%

Il grado 4 include infine tutti gli altri parenti imponibili (consanguinei o per affinità) che non sono contemplati nelle precedenti categorie, nonché i terzi non parenti. Abbiamo già avuto modo di precisare che il grado di altri parenti per affinità è stato ridimensionato, in quanto esso non comprende ormai più tutti quei parenti affini che sono stati inclusi nei due gradi precedenti (in particolare nipoti, zii, pronipoti). I gradi di parentela riferiti ai prozii, suoceri e ai cognati rientrano nella nuova classificazione, in quanto casistiche estremamente rare, nella definizione generale di parenti di altro grado o di altri parenti per affinità imposti all'aliquota massima del 35% e non costituiscono più dei gradi di parentela a sé stanti come nella legislazione in vigore al momento. Per finire, la categoria dei non parenti si è ridotta, non prevedendo più i partner consensuali e i loro discendenti fino al grado di nipoti.

2.2.3. Casi particolari di esenzione

a) Introduzione generalizzata di una quota esente

L'attuale legislazione in materia di imposte di successione e donazione prevede al suo art. 155 LT due casi di esenzione particolari correlati agli importi devoluti:

- i doni usuali e di beneficenza, nonché i regali occasionali, fino a un importo di CHF 10'000.-- all'anno per donatario;
- per le successioni apertesesi a partire dal 1. gennaio 1987, i capitali depositati su libretti o conti di risparmio o di deposito o di stipendio, fino a CHF 50'000.--.

La giurisprudenza è sempre stata restrittiva nell'interpretazione di queste norme.

Al fine di unificare le modalità di esenzione e semplificare il lavoro dell'ufficio preposto all'accertamento, si propone di introdurre una quota esente generalizzata pari ai primi 10'000 franchi netti o controvalore all'anno, valida per singolo beneficiario che riceve devoluzioni dalla medesima persona (in ambito di successione o donazione), indipendentemente se tale importo è raggiunto tramite una o più devoluzioni. In caso di presenza di singole devoluzioni effettuate da diversi disponenti o donanti in favore del medesimo beneficiario, la quota esente si applica a ciascun rapporto interpersonale tra disponente (o donante) e beneficiario. Nel caso di più beneficiari di un medesimo conferimento effettuato da un singolo disponente (o donante), ogni singolo beneficiario potrà godere della sua quota esente annuale sino a un importo netto massimo di 10'000 franchi. Per quota esente si intende che solo la parte di importo che supera la predetta cifra potrà essere imposta. L'autorità fiscale si riserva la facoltà di intervenire, se necessario tramite la procedura di recupero di imposta, qualora dovesse accertare delle situazioni di abuso.

b) Adeguamento delle norme relative all'esenzione di persone giuridiche

L'attuale legislazione in materia di imposte di successione e donazione prevede al suo art. 154 cpv. 1 lett. d) LT che le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, sono esenti dall'imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini.

Lo stesso articolo al suo capoverso 3 prevede inoltre che l'autorità fiscale può esonerare in tutto o in parte le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale e le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.

Rispetto alle predette norme, la Riforma si prefigge due obiettivi:

- 1) semplificare la dicitura del capoverso 1 esentando tutte le persone giuridiche con sede in Ticino che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica o scopi ideali in Svizzera, senza distinzione tra interesse della comunità ticinese e resto del territorio nazionale.
Enti o persone giuridiche con attività a carattere internazionale e che si rivolgono a destinatari prevalentemente al di fuori della Svizzera dovrebbero rientrare piuttosto nel capoverso 3 della norma;
- 2) prevedere espressamente la facoltà, e non l'obbligo, per l'autorità fiscale di decidere l'esenzione di cui al capoverso 3 per le seguenti casistiche:
 - a. le istituzioni e le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di pubblica utilità oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini e che rivestono carattere internazionale;
 - b. su loro espressa richiesta, le istituzioni e le persone giuridiche con sede in altro Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di pubblica utilità oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini, quando le stesse sono esenti presso il Cantone di sede e quest'ultimo accorda la reciprocità in materia di esenzione.

In concreto, la reciprocità è data dal fatto che i Cantoni prevedano nella loro legislazione una norma di esenzione parificata alla nostra (di principio v. Cantoni ZH, OW, GL, BS, AR, GR, TG, VD, VS, NE, JU, LU e UR). Sarà quindi compito principale del contribuente istituzione o persona giuridica che richiede l'ottenimento dell'esenzione fiscale in Ticino di una determinata devoluzione o liberalità, comprovare il proprio status di soggetto esente nel proprio Cantone di sede, nonché indicare la base legale su cui si fonda tale esenzione. L'autorità fiscale avrà, da parte sua, il compito di verificare l'effettiva concessione da parte dell'altro Cantone di un accordo di reciprocità in situazioni comparabili a quella per cui è richiesta l'esenzione in Ticino.

Questo modus operandi, da ancorare nella legge ma già presente in rari casi nella prassi, permetterà di evitare di dover concludere degli specifici accordi di reciprocità in materia di

esenzione con ogni singolo Cantone¹⁴, semplificando le procedure per l'ottenimento di tale esenzione, se richiesta espressamente dal contribuente.

2.2.4. Agevolazioni in caso di successione aziendale

A partire dall'implementazione della Riforma delle imprese II, nel 2011, sono state introdotte nella nostra legislazione tributaria cantonale alcune misure volte a facilitare il trasferimento aziendale "*inter vivos*" o "*mortis causa*", definito anche come successione aziendale. Ci riferiamo in particolar modo:

- a) al differimento dell'imposizione delle riserve occulte in caso di divisione ereditaria ove solo una parte degli eredi riprendono l'azienda ex art. 17a cpv. 2 LT;
- b) allo sgravio degli utili di liquidazione nel caso in cui la cessazione definitiva dell'attività indipendente avviene dopo il raggiungimento dei 55 anni di età o per ragioni di invalidità ex art. 37b LT.

Si può pertanto sostenere che già oggi, se adeguatamente pianificata, la successione aziendale può avvenire in Ticino in maniera interessante a livello fiscale.

Il Canton Ticino non conosce, per contro, ulteriori agevolazioni fiscali in caso di successioni aziendali presenti attualmente in numerose legislazioni di altri Cantoni. Ci riferiamo in particolar modo alla possibilità di ridurre percentualmente le relative imposte in caso di trasferimento a titolo gratuito o per successione dell'attività aziendale, di quote sociali oppure di quote azionarie. E' utile innanzitutto precisare che, secondo la giurisprudenza, il concetto di "trasferimento gratuito" non include solo l'atto di attribuzione di un'impresa o di quote societarie a titolo interamente gratuito ma comprende anche il concetto di cessione di un'impresa ad un prezzo di favore rispetto al valore fiscale dei beni¹⁵, rispettivamente ad un prezzo manifestamente sproporzionato rispetto al valore della controprestazione in caso di cessione a terze persone non parenti. In questi casi, si configura di principio un contratto misto a donazione (art. 142 cpv. 2 lett. e LT) e si può presumere in determinate circostanze l'esistenza di un "*animus donandi*" da parte del cedente¹⁶. Per qualificare correttamente una fattispecie da un punto di vista fiscale, è inoltre ancora necessario differenziare bene il concetto di successione di impresa rispetto al concetto di partecipazione di un collaboratore all'impresa, in quanto le conseguenze fiscali possono essere alquanto differenti. Per successione di impresa si intende generalmente il trasferimento dell'intera attività aziendale oppure il trasferimento almeno della maggioranza delle quote o azioni di una società, il quale porta a un cambiamento del controllo sulla stessa. Possono venire donate o lasciate in eredità sia la ditta individuale, sia le quote di società di persone, come pure le quote di società di capitali. Sono per contro partecipazioni di collaboratore le azioni o quote minoritarie acquisite in virtù di un rapporto di lavoro presente, futuro o che ha avuto luogo nel passato, a condizioni privilegiate (non al prezzo che verrebbe fissato a una terza parte in una situazione di libero mercato), dalla società stessa, da altre società del gruppo oppure direttamente da un'azionista. Il Tribunale federale non ha ancora avuto modo di esprimersi chiaramente sulla percentuale

¹⁴ Attualmente sono in vigore 4 accordi di reciprocità in materia di esenzione con i Cantoni di BS, BE, ZG, VD.

¹⁵ Sentenza della CdT del 2 marzo 2018, inc. 80.2017.191 considerandi 5).

¹⁶ Sentenza della CdT del 26 ottobre 2021, inc. 80.2019.38, considerandi 3.4).

massima di quote trasferibili per rientrare ancora nella qualifica giuridica delle partecipazioni di collaboratore ma in una sentenza abbastanza recente l'Alta Corte ha lasciato intendere che anche un pacchetto azionario pari al 50% può essere considerato come partecipazione di collaboratore se vi è un nesso diretto con l'attività professionale del dipendente¹⁷. Si può pertanto desumere, dalle attuali prassi e giurisprudenza in vigore, che ove vi è cambiamento nel controllo dell'azienda tramite il trasferimento a titolo gratuito dell'intera attività o del pacchetto maggioritario di quote, vi è una successione aziendale imponibile, di regola, tramite imposta di donazione o successione, mentre che ove non vi è un cambiamento nel controllo dell'azienda ma un semplice trasferimento a titolo gratuito oppure a un prezzo di favore di una quota minoritaria dell'azienda a un dipendente della stessa, siamo generalmente in presenza di una cosiddetta partecipazione di collaboratore sottoposta alla Circolare no. 37 dell'AFC¹⁸ e imponibile, a determinate condizioni, in qualità di reddito da attività lucrativa dipendente tramite le imposte sul reddito. Si tratta in ogni caso di regole interpretative generiche da esaminare in ogni singolo caso, in quanto non si può escludere a priori che in una operazione qualificata come successione aziendale in favore di un collaboratore, prevalga in maniera evidente il fattore "retributivo" per prestazioni lavorative effettuate, il quale potrebbe portare ad una imposizione ordinaria sul reddito invece che a un'imposizione tramite imposta di donazione.

Per quanto attiene alle successioni aziendali in favore di parenti o di terze persone che non beneficiano di esenzioni, circa la metà dei Cantoni riconoscono già una cospicua riduzione delle relative imposte di successione e donazione. Segnatamente, il Canton Zurigo prevede una riduzione di imposta dell'80% e il Canton Grigioni del 75%, a condizione però che coloro che hanno ricevuto l'azienda in donazione o successione continuino la gestione dell'attività in una posizione dirigenziale oppure mantengano la partecipazione maggioritaria nella società, in entrambi i casi per un determinato periodo. Questo arco temporale può variare da 5 a 15 anni a dipendenza dei Cantoni.

Fatte queste doverose precisazioni, l'intento è ora quello di introdurre una norma nella nostra legislazione tributaria, analogamente ad altri Cantoni, che preveda delle agevolazioni fiscali in presenza di un'operazione di trasferimento di attività o partecipazioni aziendali che può essere qualificata come successione aziendale, conformemente alle prassi e alla giurisprudenza in vigore attualmente e/o in futuro. La nuova norma sarà provvista di alcune condizioni essenziali per la sua applicazione, nell'ottica di assicurare la necessaria continuità aziendale. La prima condizione è quella che il beneficiario dovrà ricoprire una posizione dirigenziale in seno all'azienda. Per posizione dirigenziale si intende in particolare che il beneficiario detiene il controllo dell'azienda e dirige personalmente la stessa, in qualità di titolare, di membro della Direzione oppure di membro del Consiglio di amministrazione della società di persone o della società di capitali. L'imposta di donazione o successione afferente alla sostanza commerciale o alla partecipazione qualificata al capitale azionario o sociale di una società di capitali è ridotta in questi casi del 50%. Resta inteso che l'aliquota applicabile è quella riferita al totale dell'attivo spettante ad ogni beneficiario. La riduzione di imposta viene meno in particolare se entro i successivi 5 anni i valori patrimoniali sono sottratti all'azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita all'estero, se l'attività del

¹⁷ Sentenza del TF 2C_1057/2018.

¹⁸ Amministrazione federale delle contribuzioni, Circolare n. 37, versione del 20 ottobre 2020, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore.

beneficiario nel suo ruolo di dirigente è interrotta (fatta eccezione per i casi in cui il beneficiario decede prematuramente), oppure se la partecipazione al capitale azionario o sociale è alienata o scende al di sotto del 51%. In questi casi, la parte di imposta che è stata ridotta verrà riscossa nell'ambito di una procedura di recupero di imposta. L'autorità fiscale potrà richiedere, al momento della concessione delle agevolazioni e qualora lo ritenesse necessario, delle adeguate garanzie bancarie a copertura del rischio legato al non rispetto dei predetti termini.

2.2.5. Altri adeguamenti legislativi

Le donazioni miste

L'attuale legge tributaria prevede che all'imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente. Sono in particolare considerate come delle donazioni le liberalità contenute in un contratto misto o simulato (art. 142 cpv. 2 lett. e). Si tratta di una norma di difficile applicazione che, nel corso degli anni, ha sempre creato delle discussioni e delle opinioni divergenti all'interno dell'autorità fiscale in merito alla sua portata.

Per questi motivi, si propone di introdurre nella legge tributaria una norma, alla stregua del modello di diversi altri cantoni (BE, FR, JU, SH, SG e VD), che prevede il concetto di donazione mista, generalmente intesa e definita come una donazione che presenta una differenza manifesta ("*ein offensichtliches Missverhältnis*"; *une disproportion manifeste*) tra prestazione e relativa controprestazione. A tal riguardo, l'autorità fiscale potrà presumere che vi sia manifesta disproporzione tra i beni trasferiti e la corrispondente controprestazione quando il valore commerciale venale dei predetti beni supera di almeno il 25% il valore della controprestazione e/o, in generale, ogniqualvolta il prezzo pagato porta a un vantaggio considerato eccessivo (effettivo arricchimento) e ingiustificato tenuto conto di tutte le circostanze del singolo caso. Per la valutazione dei beni mobili e immobili fa stato il valore commerciale degli stessi.

Starà eventualmente al contribuente contestare la qualificazione data dall'autorità fiscale, comprovando che l'atto giuridico non è una donazione malgrado la presenza di una differenza di un certo rilievo tra le due prestazioni (= rovesciamento dell'onere della prova). Concretamente, il contribuente sarà tenuto a provare che non sussistono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per un'imposizione tramite imposta di donazione. In particolare, che la rilevante differenza di prezzo è giustificata da elementi oggettivi (economici, strutturali, legati in maniera intrinseca al bene, ecc.) che ne influenzano la valutazione oppure che non sussiste l'elemento soggettivo dell'"*animus donandi*" nella fattispecie del caso. La nuova disposizione permette di avere un quadro giuridico di partenza più chiaro e univoco, senza però pregiudicare i diritti del contribuente, il quale ha la facoltà di apportare la prova dell'inesistenza di una donazione ai sensi del diritto fiscale in un caso specifico.

L'apposizione dei sigilli

L'attuale art. 170 LT prevede che in ogni caso di decesso i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali o mobili dove si presume possano trovarsi oggetti di valore, nonché alle casseforti e cassette di sicurezza presso istituti di credito o presso terzi che ne abbiano la custodia. Questa norma non corrisponde più alla prassi dei comuni, che tendono ad intervenire solo in caso di reale messa in pericolo degli attivi della successione.

Con la nuova norma si intende lasciare maggiore margine di discrezione ai comuni, come già è il caso nella prassi, tutelando comunque i diritti del fisco. I delegati comunali dovranno pertanto procedere all'apposizione dei sigilli qualora i beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza risultino in pericolo oppure se espressamente richiesto da uno o più eredi legali o istituiti. Tali circostanze di pericolo si possono presentare in particolare nei seguenti casi:

- a) Persona deceduta sola, senza coniuge o eredi ascendenti o discendenti diretti;
- b) Circostanze personali e/o familiari problematiche e di cui il delegato è a conoscenza (litigi familiari, procedure di divorzio in corso, altro);
- c) Presenza di un testamento di cui il delegato è a conoscenza;
- d) Decesso in circostanze anomale, che necessitano di chiarimenti da parte delle autorità competenti;
- e) Presenza di beni o valori di particolare rilevanza (dichiarati o non dichiarati) e di cui il delegato è venuto a conoscenza;
- f) Altre circostanze per cui il delegato ritiene necessario o opportuno, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, un'apposizione dei sigilli.

La lista non esaustiva relativa alle situazioni di pericolo potrà essere inserita all'interno del Regolamento della LT.

2.3. Ripercussioni finanziarie

Con riferimento ai dati fiscali 2022, l'impatto finanziario della revisione della struttura delle aliquote dell'imposta di successione e donazione è valutato in 4.9 milioni di franchi. Per quanto riguarda la disposizione relativa allo sgravio nel caso di successioni aziendali, il relativo impatto è stimato in 0.5 milioni di franchi.

Complessivamente la riforma dell'imposta di successione e donazione comporta pertanto un minor gettito cantonale, se confrontato con i dati fiscali del 2022, valutato in 5.4 milioni di franchi. Si ricorda che questo tributo è prelevato unicamente dal Cantone, per cui non comporta alcuna ripercussione per i Comuni.

Inoltre, per l'implementazione tecnica delle modifiche legislative inerenti all'imposta di successione e donazione si renderà necessario adeguare il nuovo applicativo informatico dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione. I lavori previsti comportano la necessità di assumere presso il Centro sistemi informativi (CSI), a titolo temporaneo per la durata di 12 mesi, una risorsa ausiliaria con profilo di analista-programmatore, che possa fornire tutto il necessario supporto al fornitore esterno e all'utenza interna nell'implementazione della fase di analisi e concetto, nello sviluppo delle interfacce necessarie, nell'organizzazione delle "release" periodiche, nonché nel coordinamento delle sessioni di test. In caso di difficoltà di reperimento di questa risorsa si potrà eventualmente far capo a una risorsa esterna (a costi di mercato).

Il costo totale di tale adeguamento è stimato, al momento, in 600'000 franchi suddivisi come segue:

Interventi di manutenzione evolutiva dell'applicativo da parte del fornitore esterno (preventivo di massima): - Fase di analisi e concetto - Fase di realizzazione e di test + Capo progetto	Franchi 450'000 (IVA inclusa)
Risorsa ausiliaria interna o esterna	Franchi 100'000
Riserva (10%)	Franchi 50'000
Totale	Franchi 600'000

Considerato che, a fronte dei tempi tecnici legati all'adeguamento del software informatico, l'entrata in produzione del nuovo applicativo non potrà avvenire entro il 1° gennaio 2024, per il primo semestre 2024 l'operatività dell'Ufficio dell'imposta di successione e donazione si concentrerà prevalentemente sulle procedure di tassazione relative a donazioni e successioni apertesesi prima del 31.12.2023, posticipando l'evasione dei casi apertesesi nel 2024 al momento dell'entrata in produzione del nuovo applicativo.

2.4. Entrata in vigore e applicazione temporale delle norme

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2024.

Per quanto attiene agli aspetti temporali, si precisa che non si ritiene necessario dover introdurre delle disposizioni transitorie specifiche all'interno della Legge tributaria. Per determinare se a una singola fattispecie è applicabile il "vecchio" o il "nuovo" diritto in ambito di imposte di successione e donazione, si dovrà infatti fare riferimento anche in futuro ai principi ancorati agli artt. 147 e 148 LT, i quali prescrivono che l'obbligazione tributaria nasce in ben determinati momenti e, di principio, al momento del decesso del *de cuius*, rispettivamente, al momento del trasferimento patrimoniale. Ne consegue che saranno sottoposte al nuovo diritto tributario unicamente le donazioni e successioni nate dopo il 31.12.2023.

3. Adeguamento dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza

3.1. Situazione attuale e scelte legislative

Conformemente all'art. 11 cpv. 3 LAID, in Svizzera le prestazioni in capitale versate da istituti di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo e alla salute, sono imposti separatamente e soggiacciono ad un'imposta annua intera. Ai Cantoni è lasciata la libertà di scegliere come declinare concretamente quanto sancito dalla legge quadro federale, ciò che ha portato ad avere molteplici sistemi diversi sul piano intercantonale (per il dettaglio, si rimanda alla Tabella 5 allegata).

In Ticino questa particolare tipologia d'imposta è regolata all'art. 38 LT, il cui capoverso 2 stabilisce che *"l'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota minima è del 2%"*.

Concretamente, per determinare l'aliquota d'imposta da applicare al capitale previdenziale versato al contribuente, viene operata una simulazione di quale sarebbe la rendita

corrispondente a tale capitale in funzione della speranza di vita del contribuente (definita in base all'età e al genere). La rendita così ottenuta funge da riferimento per la determinazione dell'aliquota da applicare alla prestazione in capitale secondo le consuete scale delle aliquote dell'imposta sul reddito di cui all'art. 35 LT.

Essendo le aliquote ticinesi dell'imposta sul reddito, come si vedrà nel capitolo seguente, particolarmente penalizzanti per i redditi elevati, ne consegue che anche per quanto riguarda l'imposizione dei grandi capitali previdenziali il Ticino risulta comparativamente molto più oneroso rispetto al resto della Svizzera. Infatti, come si può evincere nella Tabella 6 allegata, il posizionamento del Ticino nel raffronto intercantonale dell'onere fiscale dell'imposizione della previdenza ricalca grosso modo quello ai fini dell'imposta sul reddito. Per le prestazioni in capitale di 500'000 franchi, il Canton Ticino può essere definito concorrenziale (10° rango), mentre per le prestazioni a partire da 1'000'000 di franchi, la progressività delle aliquote sale sensibilmente ciò che porta il Canton Ticino a situarsi all'ultimo posto di questa speciale classifica (26° rango).

Ciò ha indotto in passato diversi contribuenti con averi previdenziali rilevanti a spostarsi in altri Cantoni pochi anni prima del pensionamento per evitare un prelievo eccessivo e beneficiare così di un importante risparmio fiscale. A titolo esemplificativo, basti pensare che il prelievo fiscale su un capitale previdenziale di 2.5 milioni di franchi di un contribuente non coniugato domiciliato a Lumino (TI) ammonta a 522'531 franchi, mentre nel Comune limitrofo di San Vittore (GR) solo a 145'000 franchi. Spostando il domicilio di pochi passi, il risparmio ammonta a 377'531 franchi (-72%).

Tenuto conto di quanto precede, riteniamo opportuno correggere questa situazione in quanto, oltre a evitare la fuga di contribuenti importanti dal profilo del gettito fiscale, un adeguamento dell'imposizione dei capitali previdenziali potrebbe anche contribuire ad attrarne di nuovi, si pensi ad esempio ai molti confederati proprietari di residenze secondarie nel nostro Cantone.

Per fare ciò si propone di plafonare l'aliquota massima ai fini dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza al 3%. Questa misura permetterà al Ticino di migliorare il proprio posizionamento nel raffronto intercantonale per quanto riguarda l'imposizione delle prestazioni in capitale (passando dal 26° al 9° rango a partire da capitali di 1'000'000 di franchi per le persone sole) e ai contribuenti di conseguire importanti risparmi fiscali rispetto alla situazione odierna, scoraggiando così le partenze fuori Cantone in prossimità del pensionamento e favorendo l'arrivo di nuovi contribuenti.

3.2. Ripercussioni finanziarie

Con riferimento ai dati fiscali 2017 attualizzati ai dati di consuntivo 2022, l'impatto finanziario dell'introduzione di un'aliquota massima ai fini dell'imposizione dei capitali previdenziali è valutato in 2.2 milioni di franchi per il Cantone e in 1.8 milioni per i Comuni. Tale impatto potrebbe tuttavia venir almeno in parte compensato dalla minor fuga di contribuenti e/o dall'arrivo di nuovi.

3.3. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2024.


4. Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito

4.1. Situazione attuale e scelte legislative

Da ormai molti anni il nostro Cantone si contraddistingue nel contesto intercantonale per essere un territorio con una fiscalità attrattiva per i bassi redditi, moderata per i redditi medi e poco interessante per gli alti redditi.

L'impronta particolarmente sociale del nostro ordinamento tributario è confermata dall'analisi comparativa della struttura delle aliquote dell'imposta sul reddito della Legge tributaria cantonale con quelle in vigore negli altri Cantoni. Come si può evincere nel grafico seguente, nelle fasce di reddito basse e medio-basse le persone sole possono beneficiare in Ticino di un trattamento fiscale favorevole sul piano intercantonale fino a dei redditi lordi di 50'000 franchi (7° rango) e nella media svizzera fino a dei redditi lordi di 90'000 franchi (14° rango). Anche per quanto riguarda i coniugati il Ticino risulta favorevole fino a redditi lordi di 100'000 franchi (10° rango per i coniugati senza figli, 4° rango per i coniugati con 2 figli) e appena sopra la media a partire da 150'000 franchi (16° rango per i coniugati senza figli e 15° rango per i coniugati con 2 figli). Al contrario, per i redditi molto elevati (pari a 1'000'000 di franchi), il nostro Cantone si colloca ben al di sopra della media nazionale, occupando il 21° rango per le persone sole e il 22° rango per i coniugati (con e senza figli).

Concorrenza fiscale intercantonale: rango del Ticino nel 2022 per fasce di reddito lordo¹⁹



La struttura della scala delle aliquote dell'imposta sul reddito unita alle importanti deduzioni fiscali previste nella LT, ha condotto negli anni ad una situazione caratterizzata da un numero molto elevato di esenti (53'000 casi, pari al 26% del totale) e da una forte

¹⁹ Fonte: elaborazione della Divisione delle contribuzioni.

concentrazione del gettito in pochissimi contribuenti (il 2% dei contribuenti più facoltosi finanzia il 34% del gettito fiscale cantonale dell'imposta sul reddito).

Dal profilo finanziario, la dipendenza del gettito delle persone fisiche in pochi contribuenti facoltosi – associata all'elevata mobilità che solitamente contraddistingue questo genere di persone – è un elemento di criticità per il Cantone, anche in considerazione della sua scarsa attrattiva fiscale. Va ricordato infatti che, come illustrato nella Tabella 7 allegata, nel raffronto intercantonale delle aliquote massime della concorrenza fiscale intercantonale il Ticino si trova nelle ultime posizioni (21° rango).

Questo fattore di criticità è rafforzato dall'elevata mobilità che solitamente contraddistingue questo genere di persone. Tra il 2016 e il 2022 i contribuenti con redditi o sostanze imponibili superiori a 500'000 franchi, rispettivamente, 5 milioni franchi che hanno trasferito il proprio domicilio fiscale fuori Cantone sono stati complessivamente 395. Tra questi, 143 riguardano dei casi di fine assoggettamento (casi di contribuenti partiti senza più alcun legame fiscale con il Ticino) mentre 252 riguardano dei casi di cambiamento di assoggettamento (contribuenti che hanno trasferito il proprio domicilio fiscale ma che, ad esempio, continuano ad esser imposti nel nostro Cantone limitatamente all'immobile posseduto in Ticino). Sull'altro fronte, il numero degli arrivi di contribuenti facoltosi si attesta – sullo stesso periodo – in 190 casi²⁰.

Arrivi e partenze tra il 2016 e il 2022 dei principali contribuenti del Cantone

Partenze registrate (2016-2022)			Nuovi arrivi tassati
Fine assoggettamento	Cambiamento assoggettamento	Totale partenze	
143	252	395	190

Tali evidenze non possono essere ignorate e rendono necessaria una revisione dell'attuale impostazione della fiscalità delle persone fisiche. L'immobilismo potrebbe infatti condurre a un'importante perdita di substrato fiscale con conseguenti minori entrate per gli enti pubblici.


Con l'obiettivo di migliorare l'attrattiva fiscale del territorio ticinese per gli alti redditi, che concorrono in modo decisivo al finanziamento delle prestazioni pubbliche, e reagire strategicamente all'implementazione dell'imposta minima globale al 15% (*Global Minimum Tax*) per le grandi imprese attive a livello internazionale (che non farà che inasprire la concorrenza fiscale intercantonale sul fronte delle persone fisiche), proponiamo di adeguare, in due tappe, l'aliquota massima dell'imposta sul reddito.

Attualmente l'aliquota marginale massima ammonta al 15.076% per un reddito imponibile superiore a 365'400 franchi per le persone sole, rispettivamente 730'800 franchi per i coniugati. Contestualmente al presente messaggio proponiamo di ridurla al 12%. Questo intervento permetterebbe al nostro Cantone di ridurre il proprio onere fiscale massimo ai fini dell'imposta sul reddito, passando dall'attuale 40.1% al 34.7%, guadagnando così 5

²⁰ Rispetto alle partenze va evidenziato che la statistica dei nuovi arrivi potrebbe essere incompleta poiché la rilevazione dipende dall'accertamento delle decisioni di tassazione che, per quanto riguarda gli anni fiscali più recenti, è ancora parziale.

posizioni (dal 21° al 16° rango) nell'ambito della concorrenza fiscale intercantonale e posizionandosi appena al di sopra dell'aliquota media intercantonale (33.6%).


Confronto dell'onere fiscale massimo ai fini dell'imposta sul reddito nel 2022 (imposta federale, cantonale e comunale riferita al capoluogo)



Analogamente a quanto attuato nel 2018 con la Riforma cantonale fiscale e sociale contestualmente alla riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sulla sostanza, per concretizzare questa misura proponiamo di correggere, plafonandola, la progressione dell'aliquota a partire da un reddito imponibile superiore a 287'600 franchi per le persone sole, rispettivamente 360'500 per i coniugati, applicando – oltre questa soglia – un'aliquota proporzionale del 12%. Si precisa che la nuova scala delle aliquote allegata al presente disegno di legge è già adeguata agli effetti della progressione a freddo che entreranno in vigore nel 2024. Al fine di ripartire nel tempo l'impatto finanziario della misura, proponiamo di raggiungere l'obiettivo di abbassare l'aliquota massima al 12% unicamente a partire dal 2025 e di introdurre, per il 2024, un periodo transitorio durante il quale sarà applicata un'aliquota massima del 13.25%.

A questo riguardo e dal profilo legislativo si chiede di già adeguare il vigente articolo 35 LT alla soluzione definitiva che sarà applicata a partire dal 2025 prevedendo un'apposita norma transitoria (nuovo art. 309g LT) che introduce, limitatamente al periodo fiscale 2024, l'aliquota massima del 13.25%.

Rappresentazione grafica della nuova curva delle aliquote dell'imposta sul reddito



4.2. Ripercussioni finanziarie

La riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito comporta una contrazione di gettito valutata in 11.7 milioni di franchi per il Cantone e in 9.3 milioni di franchi per i Comuni nel 2024 e, a partire dal 2025 (applicazione dell'aliquota massima del 12%), di ulteriori 11.6 milioni di franchi per il Cantone e 9.3 milioni di franchi per i Comuni.

Complessivamente, una volta a regime la nuova aliquota massima del 12% nel 2025, l'impatto finanziario della presente modifica di legge comporterà dunque una diminuzione di gettito di 23.3 milioni di franchi per il Cantone e di 18.6 milioni di franchi per i Comuni.

4.3. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2024. Tuttavia, come esposto in precedenza, l'aliquota massima del 12% entrerà in vigore unicamente nel periodo fiscale

2025, mentre per il periodo fiscale 2024 l'aliquota massima sarà transitoriamente fissata al 13.25%.

5. Abrogazione della norma transitoria relativa al coefficiente di imposta cantonale

Come già rilevato in sede introduttiva, la durata di validità della riduzione transitoria del coefficiente d'imposta cantonale decisa nel 2019 dal Gran Consiglio a seguito dell'approvazione del Messaggio n. 7684 è *“strettamente connessa con la futura riforma generale della legge tributaria. In caso di entrata in vigore di tale riforma entro i termini auspicati, il coefficiente cantonale verrà riportato al 100%. Al contrario, qualora tale riforma non possa concretizzarsi entro il 2025, la misura potrà essere prorogata dal Parlamento...”*²¹.

Conseguentemente a quanto sopra e ritenuto che, in caso di approvazione della presente riforma, la norma transitoria relativa alla riduzione del coefficiente d'imposta cantonale risulterebbe superflua ai fini dell'applicazione della legge tributaria, si propone di abrogare l'articolo 300a cpv. 2 LT. Si precisa che, in caso di eventuale mancata abrogazione dell'articolo 300a cpv. 2 LT, il coefficiente d'imposta cantonale non potrà in ogni caso rimanere automaticamente al 97% in quanto, conformemente all'art. 300a cpv. 1 LT, tale percentuale si applica unicamente ai periodi fiscali 2020-2023.

Si segnala infine che, a prescindere dalle considerazioni di cui sopra, il mantenimento di un coefficiente al 97% è in contrasto con gli articoli 31a cpv. 3 e 31f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) unitamente all'articolo 1b LT.

III. RIASSUNTO DELLE RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Come già anticipato in sede introduttiva e al precedente paragrafo 5, a regime le modifiche legislative previste nel presente Messaggio avranno un impatto finanziario neutro per il Cantone in quanto saranno integralmente compensate dall'aumento del coefficiente d'imposta cantonale dal 97% al 100%. In altri termini, le minori entrate – valutate in 46.7 milioni - riconducibili alle misure di sgravio qui proposte saranno interamente compensate dalle maggiori entrate – valutate anch'esse in 46.7 milioni – riconducibili al ritorno del coefficiente al 100%. Per contro, a seguito della riduzione scaglionata dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito, limitatamente al 2024 il saldo finanziario sarà positivo di 11.6 milioni di franchi.

Per quanto riguarda i Comuni, la riforma avrà invece un impatto finanziario complessivo valutato in 23.7 milioni di franchi nel 2024 e in 33.0 milioni di franchi a partire dal 2025.

Il dettaglio delle ripercussioni finanziarie è riassunto nella tabella seguente:

²¹ Cfr. Messaggio n. 7684, p. 31.

Riassunto dell'impatto finanziario della riforma (in milioni di franchi)

	2024		Dal 2025	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Aumento forfait deducibile per le altre spese professionali	-9.1	-7.3	-9.1	-7.3
Riforma imposte di successione e donazione	-5.4	-	-5.4	-
Adeguamento imposizione della previdenza	-2.2	-1.8	-2.2	-1.8
Riduzione aliquota massima imposta sul reddito al 13.25%	-11.7	-9.3		
Riduzione aliquota massima imposta sul reddito al 12.0%			-23.3	-18.6
<i>Deducibilità dei premi di cassa malati dei figli²²</i>	-6.7	-5.4	-6.7	-5.4
Totale	-35.1	-23.7	-46.7	-33.0

IV. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

Le modifiche sono presentate seguendo la sistematica di legge (per ordine di articolo di legge) e non per ordine di importanza.

Art. 35

Introduce la nuova aliquota massima ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del 12% a partire da un reddito imponibile superiore a 287'600 franchi per le persone sole, rispettivamente 360'500 per i coniugati e, al contempo, adegua la scala delle aliquote agli effetti della progressione a freddo conformemente all'art. 39 LT.

Art. 38

Plafona l'aliquota massima ai fini dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza al 3%.

Art. 142 cpv. 2 lett. e)

Introduce espressamente il concetto di "manifesta disproporzione" rispetto al valore commerciale dei beni nella qualifica di un contratto misto o simulato.

Art. 154 cpv. 1 lett.d) e f) e cpv. 3

Riformula al capoverso 1 le esenzioni relative alle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali su territorio svizzero, indipendentemente se in Ticino o nel resto della Svizzera.

Riformula al capoverso 3 la facoltà (ma non l'obbligo) di esentare le istituzioni e persone giuridiche con sede nel Cantone ma che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali prevalentemente internazionali; nonché introduce in una base legale la possibilità, su richiesta, di ottenere l'esenzione per gli enti con statuto di "enti esenti" presso altri Cantoni, previo ottenimento della reciprocità in circostanze analoghe.

²² Modifica di legge approvata dal popolo il 18 giugno 2023 ed entrata in vigore retroattivamente all'1.1.2023.

Art. 155 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

Abroga le attuali quote esenti in ambito di doni usuali e libretti o conti di risparmio e introduce una nuova quota esente generalizzata pari a 10'000 franchi annui applicabile a ciascun beneficiario per singolo disponente o donante.

Art. 156a

Introduce una agevolazione fiscale pari alla riduzione del 50% dell'imposta di successione o donazione in caso di successione aziendale ai sensi della Legge tributaria e a ben determinate condizioni.

Art. 164 cpv. 1 e 4

Rivede alcuni gradi di parentela, nonché alcune aliquote massime di imposizione. I coefficienti per grado restano invariati.

Art. 170 cpv. 1

Adegua alla prassi attuale le condizioni per l'apposizione dei sigilli da parte dei delegati comunali.

Art. 300a cpv. 2

Abroga la norma transitoria poiché è superflua a seguito dell'entrata in vigore della presente riforma.

Art. 309g LT

Riduce, limitatamente al periodo fiscale 2024, l'aliquota massima dell'imposta sul reddito dall'attuale 15.076% al 13.25%.

V. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario del Cantone è stato allestito considerando, per la voce "ricavi fiscali", il margine finanziario corrispondente a un coefficiente d'imposta cantonale pari al 97%. Ne consegue che, a regime, le modifiche legislative previste nel presente Messaggio avranno un impatto finanziario neutro per il Cantone.

Le spese di gestione corrente legate all'adeguamento del programma informatico dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione rappresentano per un contro un onere non previsto a piano finanziario, anch'esso limitato al solo esercizio 2024, per un importo stimato in 600'000 franchi, che è però più che compensato dall'entrata in vigore in due tappe della riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito.

VI. CONSEQUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI

Accogliendo il rapporto di maggioranza n. 7684 R1, nel 2019 il Parlamento aveva già indicato la volontà di adottare, a partire dal 2024, una riforma fiscale i cui effetti finanziari avrebbero interessato anche gli enti locali.

Per i Comuni la riforma comporterà un impatto finanziario valutato in 23.7 milioni di franchi nel 2024 e in 33.0 milioni di franchi a partire dal 2025. Si ricorda tuttavia che, a partire dal 2025, i Comuni avranno la possibilità di differenziare il moltiplicatore comunale d'imposta tra persone fisiche e persone giuridiche, godendo così di maggior flessibilità per modulare il loro prelievo fiscale.

VII. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Unitamente alle proposte contenute nel presente Messaggio, cogliamo l'occasione per rispondere ai seguenti atti parlamentari.

1. Iniziative parlamentari elaborate

1.1. Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Riduzione delle aliquote d'imposta sul reddito per il ceto medio-basso"

L'iniziativa declina sotto forma di proposta concreta il contenuto dell'iniziativa generica 29 maggio 2017 di S. Morisoli "*Giù del 10% le tasse del ceto medio*" proponendo di ridurre le aliquote dell'imposta sul reddito del ceto medio-basso del 10%. In realtà, così come proposta, l'iniziativa comporterebbe degli sgravi anche per i contribuenti nelle fasce di reddito alte, in quanto le riduzioni di aliquote proposte si applicherebbero fino a redditi pari a 365'300 franchi per le persone sole, rispettivamente a 730'700 franchi per i coniugati.

Considerato che l'aumento della deduzione per le altre spese professionali proposta contestualmente al presente Messaggio va a sgravare prevalentemente i contribuenti con attività lucrativa dipendente nelle fasce di reddito comprese tra 40'000 franchi e 125'000 franchi, e che la riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito al 12% porterà benefici anche nelle fasce di reddito (alte) contemplate dall'atto parlamentare, si invita il Gran Consiglio a voler ritenere la presente iniziativa parlamentare elaborata evasa.

1.2. Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Riduzione all'11% scaglionata su otto anni dell'aliquota massima d'imposta sul reddito"

L'iniziativa propone di ridurre gradualmente, sull'arco del periodo dal 2019 al 2026, l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'attuale 15.076% all'11%.

Con la proposta, contenuta nel presente Messaggio, di modifica dell'articolo 35 LT la presente iniziativa parlamentare elaborata può considerarsi evasa.

1.3. Iniziativa parlamentare elaborata del 20 gennaio 2020 di A. Censi per il Gruppo della Lega “Modifica della Legge tributaria (Imposte di successione e donazione, è ora di darci un taglio!)”

L'iniziativa propone di abolire l'imposta di successione e donazione, ciò che comporterebbe per il Cantone – con riferimento ai dati di consuntivo 2022 - minori entrate per circa 63 milioni di franchi.

Ritenuto che la riforma dell'imposta di successione e donazione contenuta nel presente Messaggio – pur non prevedendone l'abolizione – permette di sistemare le principali criticità del sistema impositivo vigente, senza tuttavia privare il Cantone di una fonte di entrate fiscali assolutamente rilevante, si invita il Gran Consiglio a voler considerare l'atto parlamentare in questione evaso.

1.4. Iniziativa parlamentare elaborata del 21 settembre 2020 di I. Durisch per il Gruppo PS “Modifica dell'art. 300a cpv. 1 della Legge tributaria (Abrogazione dell'articolo che riduce al 97% il coefficiente cantonale d'imposta)”

Riteniamo che la presente iniziativa possa considerarsi evasa.

1.5. Iniziativa parlamentare elaborata del 20 settembre 2021 di A. Gianella per il Gruppo PLR “Modifica dell'art. 35 e 309g (nuovo) della Legge tributaria a favore delle persone fisiche (Un Ticino attrattivo per gli ottimi contribuenti)”

Considerato che la modifica dell'articolo 35 LT proposta contestualmente al presente Messaggio persegue gli stessi obiettivi dell'iniziativa parlamentare elaborata, invitiamo il Gran Consiglio a volerla considerare evasa.

1.6. Iniziativa parlamentare elaborata del 29 settembre 2021 di M. Ermotti-Lepori per il Gruppo PPD+GG “Modifica dell'art. 32 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (Aumento della deduzione per la custodia extra-familiare dei figli)”

Considerato che l'iniziativa in oggetto è superata dagli eventi in quanto il 18 ottobre 2021 il Gran Consiglio ha deciso, emendando il messaggio 7922, di aumentare l'importo massimo deducibile per la cura dei figli prestata da terzi a 25'000 franchi, si invita il Gran Consiglio a volerla considerare evasa.

1.7. Iniziativa parlamentare elaborata del 18 ottobre 2021 di C. Maderni e A. Speciali per il Gruppo PLR “Modifica dell'art. 159 della Legge tributaria (Imposizione delle successioni e donazioni - Sosteniamo la continuità aziendale)”

Con la proposta, contenuta nel presente Messaggio, di modifica dell'articolo 156a LT la presente iniziativa parlamentare elaborata può considerarsi evasa.

1.8. Iniziativa parlamentare elaborata del 22 febbraio 2022 di E. Petrini e cofirmatari “Modifica dell’art. 154 cpv. 1 lett. f) della Legge tributaria”

L’iniziativa propone di estendere l’esenzione dall’imposta di successione e donazione – oggi limitata ai discendenti e ascendenti diretti – anche ai partner conviventi (persone che al momento della donazione o del decesso già convivevano da almeno 5 anni o avevano figli in comune).

Sebbene non si tratti di un’esenzione, lo scrivente Consiglio ritiene che i concubini siano stati sufficientemente agevolati con la presente riforma, in quanto questa categoria di contribuenti potrà beneficiare di un importante sgravio fiscale rispetto alla situazione attuale. Si invita pertanto il Gran Consiglio a voler considerare il presente atto parlamentare come evaso.

1.9. Iniziativa parlamentare elaborata del 22 maggio 2023 di S. Genini e cofirmatari “per la modifica dell’art. 38 cpv. 2 LT”

L’iniziativa propone di implementare anche ai fini cantonali lo stesso sistema d’imposizione delle prestazioni in capitale previsto ai fini federali, ossia di calcolare l’imposta su un quinto delle aliquote ordinarie dell’imposta sul reddito.

Sebbene interessante in un’ottica di semplificazione del sistema fiscale e di armonizzazione verticale con il diritto superiore, l’attuazione di questa proposta comporterebbe un aggravio fiscale per un’importante fascia di contribuenti con capitali previdenziali compresi tra 200'000 e 400'000 franchi (per le persone sole) e tra 300'000 e 800'000 franchi (per i coniugati).

A fronte di quanto precede e tenuto conto che la modifica dell’articolo 38 LT proposta contestualmente al presente Messaggio persegue gli stessi obiettivi dell’iniziativa parlamentare elaborata senza tuttavia comportare aggravii fiscali per nessuna fascia di contribuenti, invitiamo il Gran Consiglio a volerla considerare evasa.

2. Iniziative parlamentari generiche

2.1. Iniziativa parlamentare generica del 15 dicembre 2014 di P. Kandemir-Bordoli e cofirmatari per il Gruppo PS “Modifica della legge tributaria (rendere più mirate e sociali le deduzioni per figli)”

L’iniziativa propone di modificare la LT affinché le deduzioni per figli a carico e agli studi vengano calcolate con dei sistemi alternativi all’attuale concessione generalizzata in modo da migliorare l’impatto delle stesse nelle fasce di popolazione meno agiate. Tra i possibili metodi alternativi vengono menzionati il credito d’imposta, l’introduzione di deduzioni degressive oppure un mix tra questi due sistemi.

Premesso che la sostituzione delle deduzioni generalizzate con delle formule alternative quali le deduzioni degressive e il credito d’imposta comporterebbe degli importanti aggravii fiscali a carico delle famiglie appartenenti al ceto medio, il Governo ritiene che simili soluzioni non siano attuabili neanche nell’ambito delle deduzioni sociali poiché – come

confermato da una recente sentenza del Tribunale federale (Sentenza TF 2C_256/2018) – violerebbero il principio costituzionale della parità di trattamento.

Per questo motivo invitiamo il Gran Consiglio a voler respingere la presente iniziativa.

2.2. Iniziativa parlamentare generica del 18 aprile 2016 di M. Quadranti “Imposte di successione e donazione al passo con la realtà delle nuove famiglie”

Ritenuto che la modifica dell'articolo 164 LT proposta in questo Messaggio risponde alle richieste dell'iniziativa parlamentare generica, invitiamo il Gran Consiglio a volerla considerare evasa.

2.3. Iniziativa parlamentare generica del 29 maggio 2017 di S. Morisoli e cofirmatari “Giù del 10% le tasse del ceto medio”

Considerato che l'aumento della deduzione per le altre spese professionali proposta contestualmente al presente Messaggio va a sgravare prevalentemente i contribuenti con attività lucrativa dipendente nelle fasce di reddito comprese tra 40'000 franchi e 125'000 franchi, si invita il Gran Consiglio a voler ritenere la presente iniziativa parlamentare generica evasa.

2.4. Iniziativa parlamentare generica del 18 settembre 2017 di I. Durisch per il Gruppo PS “Modifica della Legge tributaria - Deduzioni assicurative più sociali ed eque!”

L'iniziativa chiede al Governo di *“elaborare una modifica della Legge tributaria che preveda al posto della deduzione generale e indifferenziata per gli oneri assicurativi (art. 32 cpv. 1 lett. g LT), un sistema diverso che abbia come obiettivo principale quello di migliorare l'impatto delle deduzioni assicurative nelle fasce di popolazione meno agiate e nel ceto medio...”* sostituendo l'attuale deduzione generalizzata con uno dei seguenti sistemi alternativi: il credito d'imposta, una deduzione regressiva o un sistema misto.

Considerato che, come confermato da una recente sentenza del Tribunale federale (Sentenza TF 2C_256/2018), le deduzioni generali – di cui fa parte anche la deduzione oggetto dell'atto parlamentare – non mirano ad equilibrare il carico fiscale tra diversi gruppi di contribuenti, come succede per le deduzioni sociali, bensì a compensare spese reali e che l'introduzione di forme alternative alla deduzione generalizzata violerebbero il principio costituzionale della parità di trattamento, proponiamo al Gran Consiglio di voler respingere la presente iniziativa.

2.5. Iniziativa parlamentare generica del 14 marzo 2019 di S. Morisoli per il Gruppo La Destra “Modifica della Legge tributaria (parità di trattamento fiscale per le famiglie)”

L'iniziativa propone di estendere la deduzione per la cura dei figli prestata da terzi anche ai genitori che si occupano personalmente della cura dei figli.

Premesso che la deduzione per la cura dei figli prestata da terzi è stata introdotta con l'obiettivo di contribuire a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e che le famiglie possono già dedurre nel nostro Cantone degli importi forfetari (quindi indipendenti dai costi effettivi sostenuti) considerevoli in caso di figli a carico e/o agli studi, una simile proposta si porrebbe in contrasto con il diritto superiore poiché – concedendo in deduzione dei costi inesistenti – violerebbe l'uguaglianza di trattamento e il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica .

A fronte di quanto precede, si raccomanda al Gran Consiglio di voler respingere l'iniziativa.

2.6. Iniziativa parlamentare generica del 18 novembre 2019 di M. Foletti, A. Farinelli e cofirmatari “Introduzione nella Legge tributaria di misure atte a favorire la trasmissione d'impresa”

Considerato come la modifica dell'articolo 156a LT persegua gli stessi obiettivi di quanto proposto dall'iniziativa parlamentare generica, riteniamo che la stessa possa esser considerata evasa.

2.7. Iniziativa parlamentare generica del 9 novembre 2020 di A. Biscossa e I. Durisch per il Gruppo PS “Deduzione per figli mirata a favore dei redditi medi”

L'iniziativa propone di ridurre le deduzioni per figli a carico e, con il relativo maggior gettito, finanziare l'introduzione di una detrazione per figli dall'imposta dovuta.

Come già rilevato dalla dottrina e dal Consiglio federale, e anche dal Consiglio di Stato in risposta alla mozione del 26 settembre 2005 presentata da R. Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS “*Razionalizzare le deduzioni fiscali nella legge tributaria in modo da non favorire i redditi alti*”, le detrazioni d'imposta sono incompatibili con il diritto federale superiore, e più precisamente con la Costituzione federale, in quanto in contrasto con il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva: “*Le deduzioni sociali sull'ammontare dell'imposta sono incompatibili con il vigente sistema dell'imposizione secondo il principio della capacità economica. Le deduzioni sociali non devono essere considerate isolatamente ma in relazione alla tariffa. Nel caso di una tariffa fortemente progressiva [...] la deduzione sociale sull'ammontare dell'imposta comporterebbe che il carico fiscale delle classi di reddito medio e basso sarebbe alleviato in modo sproporzionatamente alto rispetto alle classi di reddito alto. L'onere fiscale delle classi di reddito alto sarebbe così innalzato ulteriormente*”²³.

Ritenuto quanto precede, proponiamo al Gran Consiglio di voler respingere la presente iniziativa.

²³ Consiglio federale, Risposta del 2 dicembre 2005 alla mozione 05.1134, 2005.

VIII. CONCLUSIONI

Questa riforma concretizza l'indicazione espressa da parte del Gran Consiglio contestualmente all'approvazione del Messaggio n. 7684, di procedere con un aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche con effetto al 1° gennaio 2024.

Gli interventi fiscali qui proposti perseguono l'obiettivo di garantire ai contribuenti ticinesi un trattamento fiscale in linea con i valori medi intercantonali, migliorando al contempo l'attrattività fiscale del nostro Cantone così da garantire il substrato fiscale indispensabile per il finanziamento delle prestazioni pubbliche.

Con queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica di legge.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegati:

- Tabella 1 *“Deduzione forfettaria per altre spese professionali dell'attività lucrativa dipendente nei 26 Cantoni e nella Confederazione per l'anno 2022”*
- Tabella 2 *“Deduzione forfettaria per altre spese professionali dell'attività accessoria nei 26 Cantoni e nella Confederazione per l'anno 2022”*
- Tabella 3 *“Impatto dell'aumento del forfait deducibile per le altre spese professionali per singole fasce di stipendio netto”*
- Tabella 4 *“Confronto intercantonale delle aliquote massime ai fini dell'imposta di successione e donazione (anno 2022)”*
- Tabella 5 *“Panoramica intercantonale dei sistemi d'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza”*
- Tabella 6 *“Raffronto intercantonale dell'onere fiscale dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza (imposta federale, cantonale e comunale) per le persone sole nel capoluogo cantonale nel 2022”*
- Tabella 7 *“Confronto dell'onere fiscale massimo ai fini dell'imposta sul reddito nel 2022”*

ALLEGATI

Tabella 1: Deduzione forfettaria per altre spese professionali dell'attività lucrativa dipendente nei 26 Cantoni e nella Confederazione per l'anno 2022

Cantone	Regolamentazione	Deduzione massima in franchi
NW	5% del reddito netto	7'000
SZ	20% del reddito netto	6'900
AI	Forfait di base 1'000 franchi, +5% del reddito netto	5'000
OW	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
ZG	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
FR	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
ZH	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
SO	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
GL	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
BE	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
LU	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
NE	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
VS	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
UR	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
AG	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
SH	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
VD	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
TG	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000
BS	Deduzione forfettaria fissa	4'000
JU	20% del reddito da attività lucrativa	3'800
GR	10% del salario netto (minimo 1'300)	3'100
TI	Deduzione forfettaria fissa	2'500
SG	Forfait base di 700 franchi, +10% del reddito netto	2'400
AR	Forfait base di 700 franchi, +10% del reddito netto	2'400
GE	3% del reddito netto (minimo 609 franchi)	1'725
BL	Deduzione forfettaria fissa	500
Media CH:		3'820
LIFD	3% del reddito netto (minimo 2'000)	4'000

Tabella 2: Deduzione forfettaria per altre spese professionali dell'attività accessoria nei 26 Cantoni e nella Confederazione per l'anno 2022

Cantone	Regolamentazione	Deduzione massima in franchi
BS	Deduzione forfettaria fissa	4'000
NW	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
AI	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
OW	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
JU	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
GR	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
ZG	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
FR	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
ZH	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
SO	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
GL	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
BE	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
LU	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
NE	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
VS	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
SG	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
UR	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
AR	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
AG	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
SH	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
VD	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
BL	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
TG	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400
TI	Deduzione forfettaria fissa	800
SZ	Nessuna deduzione	0
GE	Nessuna deduzione	0
Media CH:		2'215
LIFD	20% del reddito netto (minimo 800)	2'400

Tabella 3: Impatto dell'aumento del forfait deducibile per le altre spese professionali per singole fasce di stipendio netto**Persone sole**

Stipendio netto in Fr.	Imposta dovuta (Cantone e Comune)		Differenza	
	2023	2024	Fr.	in %
40'000	1'120.3	1'103.4	-16.9	-1.5%
50'000	2'595.8	2'552.4	-43.4	-1.7%
60'000	4'396.0	4'375.5	-20.4	-0.5%
70'000	6'303.4	6'309.7	6.3	0.1%
80'000	8'402.5	8'393.4	-9.1	-0.1%
90'000	10'511.6	10'456.2	-55.4	-0.5%
100'000	12'599.1	12'493.8	-105.3	-0.8%
110'000	14'787.1	14'603.4	-183.7	-1.2%
120'000	17'031.8	16'794.0	-237.8	-1.4%

Coniugati con un solo reddito

Stipendio netto in Fr.	Imposta dovuta (Cantone e Comune)		Differenza	
	2023	2024	Fr.	in %
40'000	-	-	-	-
50'000	683.8	671.4	-12.4	-1.8%
60'000	1'319.5	1'305.9	-13.6	-1.0%
70'000	2'480.1	2'449.8	-30.3	-1.2%
80'000	3'921.4	3'857.4	-64.0	-1.6%
90'000	5'741.9	5'560.2	-181.7	-3.2%
100'000	7'600.4	7'425.0	-175.4	-2.3%
110'000	9'653.6	9'376.2	-277.4	-2.9%
120'000	11'928.0	11'599.2	-328.8	-2.8%

Coniugati con doppio reddito²⁴

Stipendio netto in Fr.	Imposta dovuta (Cantone e Comune)		Differenza	
	2023	2024	Fr.	in %
80'000	1'693.7	1'602.7	-91.0	-5.4%
100'000	4'631.5	4'523.4	-108.1	-2.3%
120'000	8'378.3	8'317.7	-60.6	-0.7%
140'000	12'817.5	12'801.6	-15.9	-0.1%
160'000	17'314.6	17'299.8	-14.8	-0.1%
180'000	21'762.9	21'610.8	-152.1	-0.7%
200'000	26'409.1	26'146.8	-262.3	-1.0%
220'000	31'163.7	30'733.2	-430.5	-1.4%
240'000	36'123.7	35'575.2	-548.5	-1.5%

²⁴ Ipotesi: ciascun coniuge ha un reddito identico.

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

Tabella 4: Confronto intercantonale delle aliquote massime ai fini dell'imposta di successione e donazione (anno 2022)

Cantone	Aliquote massime												
	Discendenti diretti	Congiunto/ Partner registrato	Genitori	Nonni	Figli del partner/Figliastr	Sorelle/Fratelli	Sorellastre/ Fratellastr	Matrigna/ Patrigno	Zii	Nipoti	Cugini	Conviventi	Altri beneficiari & non parenti
ZH	0.00%	0.00%	6.00%	12.00%	12.00%	18.00%	36.00%	24.00%	30.00%	30.00%	36.00%	36.00%	36.00%
BE	0.00%	0.00%	15.00%	15.00%	0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	27.50%	27.50%	40.00%	15.00%	40.00%
LU	0.00%	0.00%	12.00%	30.00%	40.00%	12.00%	40.00%	40.00%	30.00%	12.00%	30.00%	0.00%	40.00%
SZ*	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OW*	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NW	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	5.00%	15.00%	0.00%	10.00%	5.00%	10.00%	0.00%	15.00%
GL	0.00%	0.00%	6.25%	6.25%	15.00%	10.00%	12.50%	15.00%	17.50%	17.50%	25.00%	10.00%	25.00%
ZG	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	0.00%	8.00%	8.00%	0.00%	12.00%	12.00%	16.00%	0.00%	20.00%
FR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.75%	5.25%	22.00%	22.00%	8.25%	8.25%	12.75%	8.25%	22.00%
SO	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	22.50%	22.50%	30.00%	30.00%	30.00%
BS	0.00%	0.00%	11.00%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	16.50%	27.50%	22.00%	38.50%	16.50%	49.50%
BL	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	**0%	15.00%	30.00%	15.00%	22.50%	22.50%	22.50%	15.00%	30.00%
UR	0.00%	0.00%	0.00%	24.00%	0.00%	8.00%	8.00%	24.00%	12.00%	12.00%	24.00%	0.00%	24.00%
SH	0.00%	0.00%	8.00%	16.00%	0.00%	16.00%	16.00%	8.00%	32.00%	24.00%	32.00%	40.00%	40.00%
AR	0.00%	0.00%	0.00%	22.00%	0.00%	22.00%	32.00%	22.00%	32.00%	32.00%	32.00%	12.00%	32.00%
AI	***1.00%	0.00%	4.00%	4.00%	***1.00%	6.00%	20.00%	12.00%	12.00%	9.00%	20.00%	20.00%	20.00%
SG	0.00%	0.00%	10.00%	20.00%	0.00%	20.00%	30.00%	10.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
GR	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	5.00%	15.00%	0.00%	15.00%	15.00%	15.00%	0.00%	15.00%
AG	0.00%	0.00%	0.00%	23.00%	0.00%	23.00%	32.00%	0.00%	32.00%	32.00%	32.00%	9.00%	32.00%
TG	0.00%	0.00%	7.00%	14.00%	14.00%	14.00%	28.00%	28.00%	21.00%	21.00%	20.00%	28.00%	28.00%
VD	2.86%	0.00%	6.29%	6.29%	6.29%	12.50%	25.00%	25.00%	16.50%	16.50%	20.00%	25.00%	25.00%
VS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	10.00%	25.00%	25.00%	15.00%	10.00%	15.00%	25.00%	25.00%
NE	***3.00%	0.00%	***3%	3.00%	15.00%	15.00%	31.00%	15.00%	20.00%	18.00%	23.00%	20.00%	45.00%
GE****	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.00%	11.50%	26.00%	26.00%	13.50%	13.50%	26.00%	26.00%	26.00%
JU	0.00%	0.00%	7.00%	7.00%	7.00%	14.00%	35.00%	35.00%	21.00%	21.00%	21.00%	14.00%	35.00%
Media	0.12%	0.00%	3.86%	10.84%	8.24%	11.67%	21.12%	15.30%	19.19%	17.33%	22.83%	15.19%	27.38%
TI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.50%	15.50%	27.00%	18.50%	18.50%	18.50%	27.00%	41.00%	41.00%

* SZ e OW non prelevano imposte su successione e donazione

** A condizione che abbiano vissuto nella stessa comunità abitativa del soggetto per almeno 10 anni prima del raggiungimento del 25esimo anno d'età; altrimenti 7.5%

*** AI: deduzione di 300'000 CHF per figli e figliastri; NE: deduzione di 50'000 CHF per figli e genitori

**** Il Canton GE applica aliquote leggermente diverse per successione e donazione. Pertanto, le aliquote indicate nella tabella sono la media dei due valori

Fonte: <https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/systeme-fiscal-suisse/brochures-fiscales.html>

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

Tabella 5: Panoramica intercantonale dei sistemi d'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza

AI	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. L'aliquota ammonta a 1/4 dell'aliquota dell'imposta ordinaria sul reddito, ma almeno allo 0,5%.
UR	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. L'imposta ammonta all'1,9% per il cantone, all'1,9% per i comuni e allo 0,5% per le chiese nazionali o le loro parrocchie.
ZG	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Se la prestazione in capitale è inferiore a franchi 218'200 l'aliquota ammonta al 30% dell'aliquota ordinaria sul reddito, mentre se è superiore a franchi 218'200 ammonta al 40%, ritenuto un'imposta almeno dell'1%.
SH	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota applicabile di 1/5 delle aliquote ordinarie sul reddito.
BL	Imposizione annua separata dagli altri redditi. Aliquota applicabile del 2% per i primi franchi 400'000 e per l'importo che eccede, del 6%, ritenuto un importo massimo del 4.5% totale.
GL	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota al 4%
TI	Imposizione annua separata dagli altri redditi. L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota minima è del 2%.
OW	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota ammonta a 2/5 dell'aliquota dell'imposta sul reddito.
SO	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota ammonta a 1/4 dell'aliquota dell'imposta sul reddito.
NW	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota ammonta a 1/4 dell'aliquota dell'imposta sul reddito, ma almeno il 0.8%.
SG	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Per i coniugi, così come per i contribuenti vedovi, separati, divorziati e single che vivono nella stessa famiglia con figli o persone bisognose a carico, l'imposta ammonta al 2% e per gli altri contribuenti del 2,2%.
GE	Imposizione annua separata dagli altri redditi. Aliquota di 1/5 dell'aliquota sull'imposta sul reddito. Per le coppie coniugate l'aliquota corrisponde al 50% dell'aliquota sull'imposta sul reddito.
LU	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota ammonta a 1/3 dell'aliquota dell'imposta sul reddito, ma almeno il 0,5%.
AG	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota ammonta al 30% dell'aliquota dell'imposta sul reddito, ma almeno l'1%.
TG	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota ammonta al 2,4% per i coniugi e al 2% per gli altri contribuenti.
BE	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota applicata secondo l'apposita scala di aliquote (progressive) tra il 0,65% e il 2%.
NE	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi. Aliquota ammonta a 1/4 dell'aliquota dell'imposta sul reddito, ma almeno il 2.5%.
VS	Imposizione annua separata dagli altri redditi. L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota massima ammonta al 4%. Per i contribuenti sposati che vivono in comunione domestica e per i contribuenti vedovi, separati, divorziati o single con bambini o persone bisognose a carico, l'imposta dovuta è ridotta del 2%, ma non più di 2'340 franchi.
GR	Imposizione annua separata dagli altri redditi all'aliquota che sarebbe applicabile se una prestazione annuale di 1/15 della prestazione in capitale fosse pagata al posto della prestazione in capitale. Aliquota minima: 1,5% per i coniugi e 2% per gli altri contribuenti. Aliquota massima ammonta al 2,6% per i coniugi e al 4% per gli altri contribuenti. Le prestazioni inferiori a franchi 5'800 non sono tassate.
SZ	Imposizione annua separata dagli altri redditi. L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua di 1/25 della prestazione in capitale. L'aliquota massima ammonta al 2.5%.
BS	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi e senza cumulo tra coniugi all'aliquota speciale (dal 3% all'8%), a condizione che la prestazione vada al contribuente, al coniuge superstite o a una persona mantenuta dal contribuente (coniuge, discendenti diretti, altre persone mantenute di cui il cliente era il principale responsabile). Se altre persone sono beneficiarie, la prestazione di capitale è tassata separatamente dagli altri redditi all'aliquota dell'imposta sul reddito (senza aliquota speciale).

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

JU	Imposizione annua separata dagli altri redditi calcolata secondo le seguenti aliquote per coppie sposate e famiglie monoparentali ammonta allo 0,9% per i primi 53'600 franchi, all'1,1% per i seguenti 53'600 franchi e all'1,3% per importi maggiori. Per altri contribuenti ammonta all'1,1% per i primi 53'600 franchi, all'1,3% per i seguenti 53'600 franchi e all'1,7% per importi maggiori.
AR	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi secondo la doppia tariffa: 0,75% per i primi 400'000 franchi e 1% per importi superiori a 400'000 franchi. L'aliquota per coniugi ammonta all'1% per i primi 400'000 franchi e all'1,33% per importi superiori a 400'000 franchi.
ZH	Imposizione annua separata dagli altri redditi. L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua di 1/10 della prestazione in capitale. L'aliquota minima ammonta al 2%. Si segnala che a partire dal 2022, il Canton Zurigo adeguerà la propria modalità d'imposizione per i prelievi in capitale della previdenza. A partire dal 2022 la prestazione annua sarà calcolata con un rapporto 1/20 (ritenuta sempre un'aliquota minima del 2%). Tale modifica permette al Canton Zurigo di scalare la speciale classifica intercantonale come segue: <ul style="list-style-type: none"> - per prestazioni di franchi 250'000 dal 14° al 8° rango - per prestazioni di franchi 500'000 dal 24° al 9° rango - per prestazioni di franchi 1'000'000 dal 26° al 22° rango - per prestazioni di franchi 2'000'000 dal 26° al 26° rango Per i prelievi molto alti, Zurigo è ancora molto costosa, il che è dovuto alla progressione generalmente forte dell'imposta sul reddito. Per i prelievi di capitale medio-bassi (da franchi 250'000 a quasi franchi 1'000'000), invece, il cantone di Zurigo migliora notevolmente.
FR	Imposizione annua separata dagli altri redditi ai seguenti tassi: 2% per i primi franchi 40'000 e 3% per i successivi franchi 40'000, 4% per i successivi franchi 50'000 e 5% per i successivi franchi 60'000 e 6% per tutti gli importi superiori; Per i coniugi, così come per i contribuenti vedovi, separati, divorziati e single che vivono nella stessa famiglia con figli o persone bisognose a carico, è concessa una riduzione di franchi 5'000.
VD	Imposizione annua intera separata dagli altri redditi all'aliquota sul reddito.

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

Tabella 6: Raffronto intercantonale dell'onere fiscale dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza (imposta federale, cantonale e comunale) per le persone sole nel capoluogo cantonale nel 2022

Cantone	500'000 franchi		1'000'000 franchi		5'000'000 franchi	
	Imposte complessive	Rango	Imposte complessive	Rango	Imposte complessive	Rango
AI	26'032	1	53'800	1	269'000	1
NW	27'854	2	57'444	2	287'219	2
SH	28'947	3	59'630	3	298'150	3
UR	29'157	4	60'050	4	300'250	4
GR	29'432	5	60'600	5	303'000	5
ZG	29'732	6	63'540	6	327'060	6
GL	33'672	7	69'080	7	345'400	7
BL	33'732	8	95'600	17	486'250	17
OW	36'228	9	74'192	8	370'960	8
TI	36'606	10	142'222	26	1'232'198	26
ZH	36'966	11	113'994	24	1'116'798	25
SG	38'242	12	78'220	9	391'100	9
SO	38'326	13	78'388	10	391'938	10
GE	39'399	14	85'057	12	445'018	13
LU	40'799	15	85'551	13	433'250	12
TG	40'992	16	83'720	11	418'600	11
AG	41'706	17	88'559	15	456'440	15
BE	42'243	18	97'552	18	553'771	22
VD	42'347	19	90'908	16	472'448	16
NE	42'927	20	88'545	14	446'545	14
SZ	43'358	21	106'750	22	533'750	21
VS	46'287	22	103'000	21	515'000	19
BS	47'382	23	99'750	19	511'750	18
JU	48'461	24	101'204	20	516'204	20
AR	50'099	25	111'798	23	598'455	23
FR	56'712	26	123'080	25	647'080	24

Fonte: <https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/taxburden/capital-payment>

Tabella 7: Confronto dell'onere fiscale massimo ai fini dell'imposta sul reddito nel 2022²⁵

Rango	Cantone	Capoluogo	Comune più oneroso	Comune meno oneroso
1	ZG	22.2	(Diversi) 23.1	(Baar) 22.1
2	AI	23.8	(Oberegg) 27.1	(Appenzell) 23.8
3	OW	24.3	(Giswil) 26.5	(Sarnen) 24.3
4	NW	25.3	(Wolfenschiessen) 25.7	(Hergiswil) 22.5
5	SZ	25.3	(Illgau) 25.9	(Diversi) 20.4
6	UR	25.4	(Diversi) 27.1	(Seedorf) 25.0
7	SH	29.8	(Diversi) 32.2	(Diversi) 27.0
8	LU	30.6	(Luthern) 34.3	(Meggen) 26.0
9	AR	30.7	(Hundwil) 32.3	(Teufen) 27.1
10	GL	31.1	(Glarus Nord) 32.0	(Glarus) 31.1
11	TG	31.6	(Arbon) 34.2	(Warth-Weiningen) 27.6
12	GR	32.2	(Furna) 36.8	(Rongellen) 25.8
13	SG	32.8	(Wartau) 34.0	(Balgach) 26.3
14	SO	33.7	(Holderbank) 37.1	(Kammersrohr) 29.2
15	AG	34.5	(Diversi) 37.8	(Geltwil) 29.3
16	FR	35.3	(Jaun) 38.0	(Gren) 28.8
17	VS	36.5	(Leukerbad) 40.5	(Diversi) 35.5
18	NE	38.1	(Diversi) 40.1	(Milvignes) 37.8
19	JU	39	(Diversi) 41.6	(Les Breuleux) 36.1
20	ZH	39.8	(Maschwanden) 41.3	(Kilchberg) 33.7
21	TI	40.1	(Diversi) 41.2	(Castel San Pietro) 34.4
22	BS	40.5	(Basel) 40.5	(Bettingen) 36.9
23	BE	41.2	(Schelten) 45.5	(Deisswil) 36.9
24	VD	41.5	(La Praz) 41.5	(Eclépens) 41.5
25	BL	42.2	(Waldenburg) 43.1	(Diversi) 38.5
26	GE	45	(Diversi) 46.0	(Genthod) 41.1

²⁵ Imposta federale, cantonale e comunale riferita al capoluogo cantonale.

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**

modifica del

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8303 del 12 luglio 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1, 2 e 3¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino	a fr.	12'300	0.159	19.60	0.159
da fr.	12'400 a fr.	17'100	5.321	275.00	1.608
da fr.	17'200 a fr.	20'500	6.050	480.70	2.344
da fr.	20'600 a fr.	25'600	3.990	684.20	2.672
da fr.	25'700 a fr.	29'600	7.626	989.25	3.342
da fr.	29'700 a fr.	39'200	9.621	1'912.85	4.879
da fr.	39'300 a fr.	51'800	10.553	3'242.55	6.259
da fr.	51'900 a fr.	57'200	11.174	3'845.95	6.723
da fr.	57'300 a fr.	71'800	12.000	5'597.95	7.796
da fr.	71'900 a fr.	89'900	11.794	7'732.65	8.601
da fr.	90'000 a fr.	112'000	12.681	10'535.15	9.406
da fr.	112'100 a fr.	224'100	13.302	25'446.70	11.355
da fr.	224'200 a fr.	287'600	14.278	34'513.25	12.000
da fr.	287'700 in avanti	12.000			

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino	a fr.	20'100	0.144	28.95	0.144
da fr.	20'200 a fr.	24'400	3.990	200.50	0.821
da fr.	24'500 a fr.	27'700	4.434	346.80	1.251
da fr.	27'800 a fr.	32'600	2.660	477.15	1.463
da fr.	32'700 a fr.	41'600	3.990	836.25	2.010
da fr.	41'700 a fr.	47'000	6.651	1'195.40	2.543
da fr.	47'100 a fr.	59'600	7.981	2'201.00	3.692
da fr.	59'700 a fr.	78'500	10.287	4'145.25	5.280
da fr.	78'600 a fr.	88'900	11.262	5'316.50	5.980
da fr.	89'000 a fr.	120'600	12.859	9'392.80	7.788
da fr.	120'700 a fr.	138'700	12.238	11'607.90	8.369
da fr.	138'800 a fr.	180'200	13.125	17'054.80	9.464
da fr.	180'300 a fr.	224'100	14.011	23'205.65	10.355
da fr.	224'200 a fr.	298'900	14.544	34'084.55	11.403
da fr.	299'000 a fr.	360'500	14.898	43'261.70	12.000
da fr.	360'600 in avanti		12.000		

³I redditi inferiori a 12'300 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'100 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.

3. Prestazioni in capitale della previdenza

Art. 38 cpv. 2

²L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuto un'aliquota minima del 2 per cento e un'aliquota massima del 3 per cento.

Art. 142 cpv. 2 lett. e)

e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato quando la prestazione di una delle parti è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione. La differenza di valore è calcolata considerando il valore commerciale dei beni;

Art. 154 cpv. 1 lett. d) e f) e cpv. 3

¹Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

d) le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali in Svizzera per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;

f) il coniuge, il partner registrato, gli ascendenti e discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.

³L'autorità fiscale può esentare, su richiesta, in tutto o in parte, le istituzioni e le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini:

a) se con sede nel Cantone, quando rivestono carattere prevalentemente internazionale;

b) se con sede in altro Cantone, quando le stesse sono esenti presso tale Cantone e quest'ultimo accorda la reciprocità in materia di esenzione.

Art. 155 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2

¹Sono esenti dall'imposta di donazione:

a) *abrogata*

²Sono esenti dall'imposta di successione o donazione i primi 10'000 franchi netti all'anno ricevuti da ogni singolo beneficiario da parte di un singolo disponente o donante.

CAPITOLO VI**Riduzione di imposta****Successione aziendale****Art. 156a**

¹L'imposta di successione e donazione è ridotta del 50 per cento se la sostanza commerciale di un'impresa di persone (ditta individuale o società di persone) domiciliata in Ticino, che serve integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente del beneficiario, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre nell'impresa una posizione dirigenziale.

²La medesima riduzione di cui al capoverso 1 è concessa se una partecipazione del 51 per cento almeno al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa con sede in Ticino che esercita un'attività commerciale, detenuta direttamente o indirettamente tramite una società interposta, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre una posizione dirigenziale nella società operativa.

³La riduzione è revocata se nei successivi cinque anni dal trasferimento la sostanza commerciale è sottratta dall'azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori Cantone o all'estero, se la posizione dirigenziale del beneficiario nell'impresa è interrotta, fatta eccezione in caso di decesso prematuro del beneficiario, nonché se la partecipazione determinante al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa è alienata oppure scende al di sotto del 51 per cento. È riservata la procedura per il recupero di imposta secondo l'articolo 236.

⁴Sono riservate le disposizioni relative alla responsabilità solidale secondo l'articolo 152, nonché alla costituzione di garanzie secondo l'articolo 248.

Art. 164 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3

b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela:

Grado	Categoria	Coefficiente	Aliquota massima
1	di contribuente Fratelli e sorelle (germani, consanguinei e uterini), figliastri, figli di figliastri, partner consensuale, figli del partner consensuale, affiliati e affidatari	1.0	15.5%
2	Fratellastri e sorellastre, nipoti (consanguinei e affini), abiatichi del partner consensuale	1.3	18.5%
3	Zii, pronipoti (consanguinei e affini), primi cugini, genero e nuora, matrigna e patrigno	1.8	27.0%
4	Parenti di altro grado, altri parenti per affinità, non parenti.	3.0	35.0%

³La parentela va intesa per consanguineità e per affinità conformemente ai gradi specificati al capoverso 1.

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

Art. 170 cpv. 1

¹Qualora l'attivo successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi o dove sono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza, nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari o presso terzi che ne abbiano la custodia.

Art. 300a cpv. 2²abrogato**Art. 309g****Imposta sul reddito, aliquote transitorie**

¹In deroga all'articolo 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2024 l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino		a fr.	12'300	0.159	19.60	0.159
da fr.	12'400	a fr.	17'100	5.321	275.00	1.608
da fr.	17'200	a fr.	20'500	6.050	480.70	2.344
da fr.	20'600	a fr.	25'600	3.990	684.20	2.672
da fr.	25'700	a fr.	29'600	7.626	989.25	3.342
da fr.	29'700	a fr.	39'200	9.621	1'912.85	4.879
da fr.	39'300	a fr.	51'800	10.553	3'242.55	6.259
da fr.	51'900	a fr.	57'200	11.174	3'845.95	6.723
da fr.	57'300	a fr.	71'800	12.000	5'597.95	7.796
da fr.	71'900	a fr.	89'900	11.794	7'732.65	8.601
da fr.	90'000	a fr.	112'000	12.681	10'535.15	9.406
da fr.	112'100	a fr.	224'100	13.302	25'446.70	11.355
da fr.	224'200	a fr.	374'400	14.278	46'906.55	12.528
da fr.	374'500	a fr.	522'500	15.076	69'234.10	13.250
da fr.	522'600	in avanti		13.250		

²In deroga all'articolo 35 capoverso 2, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino		a fr.	20'100	0.144	28.95	0.144
da fr.	20'200	a fr.	24'400	3.990	200.50	0.821
da fr.	24'500	a fr.	27'700	4.434	346.80	1.251
da fr.	27'800	a fr.	32'600	2.660	477.15	1.463
da fr.	32'700	a fr.	41'600	3.990	836.25	2.010
da fr.	41'700	a fr.	47'000	6.651	1'195.40	2.543
da fr.	47'100	a fr.	59'600	7.981	2'201.00	3.692
da fr.	59'700	a fr.	78'500	10.287	4'145.25	5.280
da fr.	78'600	a fr.	88'900	11.262	5'316.50	5.980
da fr.	89'000	a fr.	120'600	12.859	9'392.80	7.788

Messaggio n. 8303 del 12 luglio 2023

da fr.	120'700	a fr.	138'700	12.238	11'607.90	8.369
da fr.	138'800	a fr.	180'200	13.125	17'054.80	9.464
da fr.	180'300	a fr.	224'100	14.011	23'205.65	10.355
da fr.	224'200	a fr.	298'900	14.544	34'084.55	11.403
da fr.	299'000	a fr.	634'000	14.898	84'007.75	13.250
da fr.	634'100	in avanti		13.250		

³I redditi inferiori a 12'300 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'100 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.